



## REGOLAMENTO

**(ART. 15 L. R. N°24/1994 E ART. 110 COMMA 3  
L.R. 30/2015)**

*Adozione: Delibera C.D. n° 44 del 29 luglio 2014*

*Approvazione: Delibera C.D. n°17 del 21 aprile 2016  
(Pubblicazione BURT n° 18 del 04 maggio 2016)*

### **Gruppo di lavoro:**

Arch. Enrico Giunta - direttore (coordinatore)  
Arch. Lucia Poli - Settore Tecnico  
Geom. Beatrice Antoni - Settore Tecnico  
Dott. ssa Forestale Laura Tonelli - Settore Tecnico  
Istr.Dir.Vig. Luca Tonini - Comandante Polizia Locale  
Istr.Amm.vo Maurizio Lunardi - Settore Tecnico  
Dott. Agronomo Andrea Machetti - Consulente Esterno  
Dott. Naturalista Francesco Ferretti - Consulente Esterno

LA PRESIDENTE: DOTT. SSA LUCIA VENTURI

**Aprile 2016**

## **TITOLO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 16.03.1994 n°24 così come modificato dall'articolo 30 della Legge Regionale 19.03.2015 n°30 e dell'art. 11 della Legge 6.12.1991 n°394, disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio definito *Parco Naturale della Maremma (area protetta)* in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°61 del 30 dicembre 2008 pubblicata sul B.U.R.T. il 04 febbraio 2009.

2. Il territorio del *Parco Naturale della Maremma* è individuato dalla cartografia in scala 1:10.000 (tavole grafiche n°29 B1, 29 B2 e 29 B3) facente parte integrante e sostanziale del vigente Piano per il Parco sopra generalizzato.

### **Articolo 2 - Efficacia**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento sono prescrittive ed acquistano efficacia dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 16.03.1994 n°24 così come modificato dall'articolo 30 della Legge Regionale 19.03.2015 n°30.

### **Articolo 3 - Finalità**

1. L'Ente Parco Regionale della Maremma persegue la tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche della Maremma in funzione dell'interesse pubblico di tali valori, nonché la promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica, in attuazione dell'art. 1 della Legge Regionale 05.06.1975 n°65.

2. Nell'ambito del Parco l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità secondo i riferimenti ambientali individuati dal Piano del Parco.

3. E' tutelata la biodiversità animale, vegetale e degli habitat, nonché le attività produttive peculiari dell'area, arrestando i fenomeni di sfruttamento ed uso improprio, mantenendo e/o migliorando le attività agro-silvo-pastorali.

### **Articolo 4 - Norme di riferimento**

1. Le direttive della Comunità Europea, le leggi dello Stato, della Regione, i Piani, i Programmi ed i provvedimenti a carattere generale dell'Ente Parco Regionale della Maremma costituiscono la legislazione e la normativa di riferimento del presente Regolamento.

2. In particolare costituiscono leggi e norme specifiche di riferimento, fatte salve eventuali nuove norme o integrazioni e variazioni di quelle esistenti successivamente approvate:

- Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici”;
- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica”;
- Direttiva 2009/147/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- D.P.R. 8 settembre 1997 n°357: “Regolamento concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 6.12.1991 n°394 “Legge Quadro sulle aree protette” e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge della Regione Toscana 11.04.1995 n°49 “Norme sui Parchi, le Riserve naturali e le aree protette d’interesse locale “e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge della Regione Toscana 05.06.1975 n°65 “Istituzione del Parco Naturale della Maremma”;
- Legge della Regione Toscana 16.03.1994 n°24 “Istituzione degli Enti Parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi Consorzi”;
- Legge 11.2.1992 n°157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- Legge della Regione Toscana 12.01.1994 n°3 “Recepimento della Legge 11.2.1992 n°157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con particolare riferimento all’art. 23 per quanto riguarda l’esercizio venatorio nelle aree contigue del Parco;
- Legge della Regione Toscana 13.08.1998 n°60 “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali “;
- Legge della Regione Toscana 21.03.2000 n°39 “Legge Forestale della Toscana” e relativo Regolamento di attuazione, successive modifiche e integrazioni;
- Legge della Regione Toscana 06 aprile 2000 n°56 “Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

- Legge della Regione Toscana 03.01.2005 n°1 “Norme per il governo del territorio” e relativi Regolamenti di attuazione, successive modifiche e integrazioni;
- Leggi della regione Toscana 12 febbraio 2010 n°10 e 11 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- L.R. 28.12.2009 n. 80 “Modifica della Legge Regionale 30/2003 Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”;
- D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
- L. 03.01.2005 n. 7 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”;
- L. 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- Implementazione paesaggistica del PIT ai sensi dell'articolo 143 del D. Lgs. 42/2004, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n°32 del 16/06/2009;
- Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n°58 del 01 luglio 2014;
- Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Toscana;
- L.R. 21.05.2012 n. 21 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”;
- DPGR Toscana n°76/R del 17/12/2012;
- DGR n°15 del 11/02/2013;
- L.R. 27.06.1994 n°48 “Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore”;
- L.R. 22.03.1999 n°16 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”;
- L.R. 21.02.2001 n°10 “Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni”;
- L.R. 03.01.2005 n°7 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”;
- D.M. 17.10.2007 e relativa disciplina di recepimento regionale effettuata con D.G.R.T. 454/2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- L. 14.01.2013 n°10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;
- L. 14.01.2013 n°10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;

- DGR n°644 del 05/07/2004” attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR);
- legge regionale n°30 del 19/03/2015 “norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla LR 24/1994, alla LR 65/1997, alla LR 24/2000 ed alla LR 10/2010”;
- legge regionale n°65 del 10/11/2014 “norme per il governo del territorio”;
- deliberazione del Consiglio regionale n°37 del 27/03/2015 “atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico”;
- legge regionale n°10 del 09/02/2016 “legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla legge regionale n°3/1994”;
- direttiva 2007/60/CE recepita con D. Lgs. 23/02/2010 n°49 relativa alla valutazione e alla gestione del rischio alluvioni;
- delibera giunta regionale n°916 del 04/11/2013 “indirizzi per la redazione del progetto definitivo "Autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia tratto Tarquinia S. Pietro in Palazzo proposta di corridoio del tratto Fonteblanda-Ansedonia (Lotto 5B)”;

#### **Articolo 5 - Strumenti di attuazione dell’Ente Parco**

1. A norma della legge regionale del 19.03.2015 n°30, sono strumenti d’attuazione dell’Ente Parco Regionale della Maremma:

- il Piano Integrato per il Parco
- il presente Regolamento
- i Piani di Gestione di cui all’art. 28 della Legge Regionale 19.03.2015 n°30
- gli strumenti attuativi del Piano per il Parco di cui agli articoli 5 e 6 del Piano per il Parco medesimo.

## **TITOLO II - TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICA**

### **CAPO I - TUTELA DEGLI HABITAT**

#### **Articolo 6 - Conoscenza e tutela degli habitat**

1. L'Ente Parco tutela tutti gli habitat naturali e seminaturali presenti nel suo territorio.
2. L'Ente Parco promuove la conoscenza degli habitat e degli elementi naturali che li compongono, favorendo la ricerca scientifica.
3. L'Ente Parco promuove la conoscenza degli habitat, delle piante e degli animali presenti nel proprio territorio, anche attraverso forme di educazione ambientale.
4. Qualsiasi intervento e/o uso nel territorio del Parco deve tener conto dell'habitat all'interno del quale è effettuato, delle molteplici componenti che lo caratterizzano, e comunque di tutti quei fattori che possono avere ricadute negative sull'habitat e sul suo equilibrio.

#### **Articolo 7 - Habitat particolarmente protetti**

1. Sono particolarmente protetti gli habitat elencati negli allegati "Direttiva Habitat" e nell'allegato A della L.R. 56/2000 e successive modificazioni.
2. Nel territorio del Parco sono particolarmente protetti gli habitat dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) identificati con le sigle: IT51A0039, IT51A0014, IT51A0015, IT51A0016, IT51A0036, coincidenti peraltro con l'intera estensione del Parco medesimo. Ciò per la delicatezza e per la vulnerabilità degli ecosistemi in essi presenti, nonché per l'importanza che rivestono nel quadro complessivo del territorio del Parco medesimo.
3. Il presente regolamento recepisce integralmente i contenuti relativi a tipologia e distribuzione degli habitat riportati all'interno dei piani di gestione dei S.I.C. generalizzati al precedente comma 2.
4. Sono inoltre particolarmente protette le riserve integrali individuate e normate dal vigente piano per il parco approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°61 del 30 dicembre 2008. La specifica gestione di dette aree verrà definita con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo previo parere del Comitato Scientifico.

### **CAPO II - TUTELA DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE**

#### **Articolo 8 - Tutela della vegetazione spontanea e di quella di impianto antropico**

1. Il Parco tutela la flora e la vegetazione spontanea, nonché le presenze vegetali di impianto antropico che rivestono valore naturalistico e/o paesaggistico in relazione alla tutela degli habitat naturali o dei paesaggi rurali presenti all'interno dell'area protetta.
2. Qualsiasi intervento sulla flora e sulla vegetazione deve essere conforme al presente regolamento, al piano del Parco, ai piani di gestione, con particolare riferimento a quelli del

S.I.C., agli altri strumenti attuativi dell'Ente Parco e, se necessita di nulla osta, alle prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute nello stesso.

#### **Articolo 9 - Flora particolarmente protetta**

1. Sono particolarmente protette le specie vegetali elencate negli allegati della “Direttiva Habitat” e nell'allegato C della L.R. 56/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono inoltre particolarmente protette le specie o gruppi di specie vegetali riportate dai Piani di gestione dei S.I.C.
3. Sono particolarmente protetti gli alberi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui alla L.R. 60/90 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli segnalati nel piano di gestione forestale.
4. Per la flora particolarmente protetta i piani di gestione dovranno garantire specifiche misure di conservazione alla luce di quanto previsto nelle schede dei SIR allegate alla Delibera di Giunta Regionale n. 644 del 5/07/2004, integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 454 del 16/06/2008.

#### **Articolo 10 - Tutela della flora**

1. E' vietato il danneggiamento e/o la distruzione di specie arboree e di sottobosco, di novellame, anche mediante l'esercizio del pascolo di mandrie e/o greggi o singoli capi di bestiame.
2. Per evitare il danneggiamento da pascolo in bosco vale quanto previsto dal Regolamento Forestale 48/R del 2003 ed eventuali successive prescrizioni di cui ai piani di gestione agronomico-zootecnico e/o forestale, e di gestione dei S.I.C.
- 3 E' consentita la ripulitura, previamente autorizzata dall'Ente Parco, degli argini e del letto di fossati e canali e di altre opere idrauliche, mediante lo sfalcio con esclusione del periodo di riproduzione della fauna (ordinariamente dal 15 marzo al 31 luglio). Lo sfalcio nel periodo di riproduzione della fauna è ammesso solo in caso di interventi urgenti e straordinari, seguendo le prescrizioni impartite con il nulla osta. In ogni caso è fatto divieto di utilizzare il fuoco.

#### **Articolo 11 - Specie non autoctone**

1. E' vietata l'immissione nel territorio del Parco di qualsiasi specie non autoctona, in particolare nelle zone di arenile, nelle zone umide, e nelle aree boscate.
2. Il divieto non si applica nei giardini, negli orti, nelle zone agricole, nelle aree di pertinenza dell'edilizia esistente e nelle zone di recupero edilizio ed urbanistico funzionale. La messa a dimora in queste zone di specie non autoctone è condizionata al preventivo nulla osta dell'Ente Parco. È inoltre vietata la semina e l'impianto di specie particolarmente infestanti.

## **Articolo 12 - Interventi sulla vegetazione**

1. Tutti gli interventi sulla vegetazione spontanea, arbustiva ed arborea, di prelievo, taglio e comunque di modifica dello stato naturale dei luoghi, sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Ente Parco.
2. In deroga al precedente comma, nelle aree di pertinenza degli edifici e lungo la viabilità principale, sono consentite operazioni di ordinaria manutenzione della vegetazione, quali trinciatura delle erbe e degli arbusti infestanti quali rovo e marruca, potature e simili, nonché di messa in sicurezza, quali spalcatore e potatura delle branche laterali di arbusti o alberi. Tali interventi sono liberamente eseguibili previa comunicazione scritta all'ufficio tecnico dell'Ente Parco.
3. Possono essere eliminate senza autorizzazione le piante da frutto di impianto artificiale radicate in giardini, orti o aree di pertinenza, che non costituiscano emergenze di carattere storico, naturalistico e paesaggistico/architettonico.
4. Il taglio al piede di specie arboree e arbustive particolarmente infestanti (ad esempio: *Robinia pseudoacacia* e *Ailanthus altissima*) è consentito esclusivamente previa comunicazione.

## **Articolo 13 - Viabilità**

1. Nelle operazioni di ricarica stradale è vietato l'uso di inerti ottenuti da riciclo di materiali di demolizione.
2. E' sempre consentito l'abbattimento di alberi pericolanti che siano causa di concreto pericolo a persone o cose, in conformità con quanto previsto al successivo articolo 58 del presente regolamento.

## **Articolo 14 - Uso delle risorse vegetali**

1. Nel Parco è vietata la raccolta di muschi, licheni, sfagni, epatiche e terriccio naturale.

## **CAPO III - TUTELA DELLA FAUNA**

### **Articolo 15 - Tutela della fauna**

1. L'Ente Parco tutela tutta la fauna selvatica in relazione alla conservazione degli habitat naturali o di valore paesaggistico e al mantenimento dell'equilibrio ecologico.
2. In tutto il territorio del Parco è vietata l'attività venatoria.
3. In tutto il territorio del Parco è vietato molestare, danneggiare, detenere, catturare e/o uccidere animali di specie selvatiche e loro nidi, uova, tane, dormitori, aree di rifugio ecc.
4. E' vietato nutrire animali selvatici, randagi ed inselvaticiti.

### **Articolo 16 - Fauna particolarmente protetta**

1. Sono particolarmente protette le specie animali elencate nella vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.



2. Sono inoltre particolarmente protette le specie riportate dai Piani di gestione dei S.I.C., precisando che detti piani dovranno indicare specifiche misure di conservazione e tutela.

#### **Articolo 17 - Uso delle risorse animali**

1. La raccolta di esemplari di qualsiasi specie, per motivi di studio e campagne di ricerca, deve essere preventivamente autorizzata dal Parco.

2. Le operazioni di cattura e inanellamento degli uccelli a scopo di studio devono essere preventivamente autorizzate dal Parco, previa verifica dei permessi di legge.

#### **Articolo 18 - Immissioni e prelievi della fauna autoctona**

1. Le operazioni di immissione, controllo e prelievo faunistico sono consentite esclusivamente previo parere del Comitato Scientifico e comunque in conformità alle linee guida nazionali vigenti in materia stilate dall'ISPRA.

2. All'interno dell'area protetta l'Ente Parco attua operazioni di gestione faunistica, nei modi previsti dall'art. 22 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "legge quadro sulle aree protette". Nello specifico opera la gestione delle popolazioni di specie animali attraverso operazioni di controllo numerico al fine di: salvaguardare la biodiversità, intervenire in riferimento a motivi sanitari, salvaguardare le produzioni agro-silvo-pastorali ed ittiche, tutelare il patrimonio storico-artistico.

3. Gli interventi di riequilibrio faunistico sono effettuati secondo un disciplinare di dettaglio redatto ed approvato dall'Ente Parco, previo parere del Comitato scientifico. In detto disciplinare devono essere dettagliati: le valutazioni tecniche e ambientali che lo giustificano, l'individuazione dei territori presi in considerazione, l'indicazione delle specie ed eventualmente del numero di individui interessati, la definizione dei mezzi e degli strumenti da utilizzarsi, la programmazione temporale.

4. Le norme del presente articolo non si applicano a ratti e topi propriamente detti.

5. Le norme del presente articolo si applicano, per quanto concerne esclusivamente controllo e prelievo faunistico, anche ad eventuali ibridi (tra specie selvatiche e domestiche) presenti all'interno dell'area protetta del Parco.

#### **Articolo 19 - Specie non autoctone**

1. Nel territorio del Parco è vietata l'introduzione e la detenzione di specie ed ecotipi non autoctoni.

2. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica agli animali domestici, di affezione e agli animali da cortile immessi in aree pertinenziali alle abitazioni e agli animali da allevamento custoditi in apposite strutture o allevati allo stato brado o semibrado. L'allevamento in queste zone di specie non autoctone è condizionato al preventivo nulla osta dell'Ente Parco

3. E' vietato l'abbandono degli animali di cui al precedente comma 2.

#### **Articolo 20 - Animali di affezione e conduzione di cani**

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 7 comma 3 ter delle norme tecniche di attuazione del vigente piano per il Parco, all'interno dell'area protetta è vietato l'ingresso di cani. I cani appartenenti ai proprietari e conduttori di aziende agricole, ai loro ospiti ed agli ospiti degli agriturismi dovranno essere custoditi all'interno del resede del centro aziendale; per detta categoria di animali è ammesso il trasporto, lungo le direttrici consentite dalle vigenti norme, per il raggiungimento delle proprietà medesime. Tali indicazioni valgono anche nel caso degli altri animali d'affezione. Detto comma non si applica per i cani utilizzati per l'attività pastorale purché in presenza di un operatore aziendale, oltre ai cani utilizzati per il salvataggio abilitati da apposito brevetto in corso di validità, cani guida per persone ipovedenti e non vedenti, nonché per i cani utilizzati per la gestione faunistica espressamente autorizzati dall'Ente Parco.

2. Per gli animali trovati vaganti l'Ente Parco si atterrà alla normativa vigente in materia di prevenzione dal randagismo. Gli interventi di controllo attivati da altri soggetti devono comunque essere autorizzati dall'Ente Parco.

## **TITOLO III - ATTIVITA' E FRUIZIONE**

### **CAPO I - ATTIVITA'**

#### **Articolo 21 - Attività promosse dall'Ente Parco**

1. Le attività promosse dall'Ente Parco sono quelle tese a garantire la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, a tutelare la biodiversità animale e vegetale presente nell'area soggetta al Piano del Parco, a promuovere l'agricoltura biologica e comunque ecosostenibile, in un quadro complessivo di equilibrio ecologico.

2. Sono altresì favorite e promosse le attività che, pur non direttamente tese alle finalità di cui al precedente comma 1, non confliggono con esse, in un quadro più generale di sviluppo dei rapporti tra Ente Parco ed altri soggetti pubblici e privati.

#### **Articolo 22 - Ricerca scientifica**

1. L'Ente Parco Regionale della Maremma ritiene che la ricerca scientifica sia indispensabile per una gestione efficiente ed efficace delle risorse ambientali (naturali, culturali e paesaggistiche) del territorio protetto. A tale scopo il Parco promuove ed organizza ricerche che ritiene di suo prioritario interesse e incoraggia ed ospita ricerche proposte da soggetti terzi. Lo svolgimento di qualsiasi ricerca scientifica svolta all'interno del Parco è soggetta a controllo e coordinamento al fine di ottimizzare i risultati delle ricerche stesse ed evitare inutili pressioni sull'ambiente.

2. Ogni attività di ricerca scientifica all'interno del territorio del Parco della Maremma deve essere svolta in conformità con il Regolamento della Ricerca Scientifica. Detto documento, redatto dal Comitato Scientifico ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco medesimo, puntualizza dettagliatamente le modalità e le procedure per lo svolgimento delle attività inerenti la ricerca nel Parco.

3. Il Comitato Scientifico del Parco provvede inoltre a redigere il Programma Strategico per la Ricerca Scientifica; detto Programma ha, di norma, validità triennale e viene approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. In esso sono evidenziate le problematiche ambientali, sociali ed economiche del Parco, gli obiettivi da raggiungere attraverso la ricerca scientifica, oltre a definire le indagini prioritarie per il triennio esaminato dal Programma medesimo.

#### **Articolo 23 - Didattica ambientale**

1. L'Ente Parco promuove la didattica naturalistica ed ambientale, utilizzando come primario elemento il territorio e le sue caratteristiche peculiari.

2. Annualmente l'Ente Parco, tramite il proprio personale e con la eventuale collaborazione delle guide ambientali che gestiscono ed effettuano le visite guidate all'interno del Parco, redige (di norma entro il mese di ottobre) il programma di didattica ed educazione ambientale da

inviare all'attenzione delle scuole di ogni ordine e grado; detto programma deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

3. Le attività inerenti la didattica e l'educazione ambientale vengono svolte, prioritariamente, dal personale dell'Ente Parco individuato specificamente dal direttore. Al fine di garantire un ottimale svolgimento del programma annuale approvato e la massima partecipazione delle scuole, possono essere coinvolte nelle attività di cui al presente articolo le guide ambientali provviste della abilitazione ai sensi della legge regionale 23 marzo 2000 n°42 così come modificata dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n°14.

#### **Articolo 24 - Attività consentite**

1. Le attività consentite sono quelle compatibili con la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, con le specie selvatiche animali e vegetali presenti nell'area soggetta al Piano del Parco.

2. Non sono consentite attività in contrasto con le previsioni contenute nel presente regolamento, con quelle contenute nel piano del parco e con quelle definite da piani di gestione e da piani di settore.

### *CAPO II - FRUIZIONE DEL TERRITORIO*

#### **Articolo 25 - Accesso e transito all'interno dell'area protetta**

1. L'accesso ed il transito all'interno dell'area protetta deve avvenire in conformità con quanto previsto dall'articolo 7 comma 19, e articoli 24, 26 e 27 del vigente piano per il parco approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°61 del 30 dicembre 2008. L'Ente parco allo scopo può predisporre sistemi di controllo e/o videosorveglianza.

2. Ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del vigente Piano per il Parco e dell'articolo 26, fermo restando quanto puntualizzato ai successivi articoli del presente capo, è sempre consentito l'accesso alle singole proprietà ed ai centri aziendali utilizzando la viabilità principale e/o secondaria esistente.

3. L'Ente Parco, con proprio atto, può individuare specifiche zone all'interno delle quali autorizzare la raccolta regolamentata dei funghi e degli asparagi, precisando anche le modalità di accesso, di comportamento e di raccolta specifica, al fine di conservare adeguatamente l'ecosistema.

#### **Articolo 26 - Accesso dei visitatori nel territorio del Parco**

1. Con provvedimento dell'Ente Parco sono individuate le zone del Parco in cui è consentita la visita da parte del pubblico, nonché sono stabiliti i periodi in cui sono consentite le visite e sono determinate le condizioni e le modalità di accesso.

2. L'accesso di visitatori al territorio del Parco è regolamentato, anche previo pagamento di un biglietto d'ingresso, nei limiti indicati dal presente articolo.

3. Le visite da parte del pubblico devono svolgersi nell'ambito degli itinerari prestabiliti e segnalati; è vietato l'abbandono dei sentieri appositamente predisposti nonché visitare le zone non espressamente interessate dagli itinerari e comunque non aperte alle visite a piedi, utilizzando qualsiasi tipo di veicolo, ivi compresi i velocipedi, e con le cavalcature.

Non è consentito ai visitatori facenti parte di un gruppo di visita guidata abbandonare lo stesso gruppo se non per comprovati motivi e comunque previo avviso alla guida, che provvede ad avvertire il personale di vigilanza dell'Ente Parco.

4. L'Ente Parco può rilasciare autorizzazioni in deroga a quanto previsto nei commi precedenti.

5. Per gruppi di turisti superiori a venti unità, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui si svolge la visita al parco, è obbligatorio l'utilizzo di una guida ambientale provvista della abilitazione ai sensi della legge regionale 23 marzo 2000 n°42 così come modificata dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n°14. Per motivi di sicurezza l'Ente Parco con proprio atto, anche su indicazione delle guide ambientali, può ridurre il numero dei turisti sopra indicato per l'obbligatorietà della guida.

#### **Articolo 26 bis - Uso del litorale**

E' consentito l'accesso e la fruizione della spiaggia, intesa come fascia sabbiosa priva di vegetazione, e la balneazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) L'accesso è consentito unicamente a piedi; è fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 del presente regolamento.
- b) Sull'arenile è consentito l'uso di ripari, quali ombrelloni e simili, installati giornalmente nella fascia oraria dalle 08.00 alle 20.00, orario entro il quale tali ripari devono essere rimossi ed allontanati dall'arenile. Non è consentito oltre tale orario occupare l'arenile, la fascia dunale e retrodunale con alcun tipo di materiale e/o attrezzature, comprese imbarcazioni e simili. Nei casi precedenti i materiali possono essere sottoposti a rimozione da parte del personale dell'Ente Parco.
- c) Sul tratto di arenile ricompreso nella fascia costiera da Bocca d'Ombrone a Cala Rossa non è consentito l'uso notturno, con orari così come definiti dalla disciplina riguardante la circolazione sulla Strada di accesso a Marina di Alberese, ed il pernottamento sotto qualsiasi forma.
- d) Non è consentito cavalcare né condurre cavalli alla briglia sull'arenile e nella zona di duna, da intendersi come fascia litoranea sabbiosa vegetata o con vegetazione rada e di norma in rilevato rispetto al piano medio dell'arenile.

- e) E' particolarmente vietata l'asportazione della vegetazione di duna e di retroduna con particolare riferimento alle specie pioniere ivi presenti.
- f) Non è consentita la frequentazione della fascia dunale, da intendersi come fascia litoranea sabbiosa vegetata o con vegetazione rada e di norma in rilevato rispetto al piano medio dell'arenile.
- a) Non è consentita l'occupazione e l'installazione sull'arenile e sulla battigia, ricadenti nel territorio dell'Ente Parco, di attrezzature da pesca nei periodi dell'anno e nelle ore della giornata interdette all'esercizio della pesca marittima così come individuati dalla relativa normativa nazionale e dalle ordinanze locali degli uffici periferici ministeriali e delle amministrazioni comunali competenti per territorio e fatta eccezione per i tratti nei quali l'esercizio della pesca marittima è consentito dalla suddetta normativa.

### **Articolo 27 - Accesso e transito per Marina di Alberese**

1. E' vietata la circolazione veicolare e pedonale sulla strada per Marina di Alberese e su tutte le strade che su questa si innestano, dal punto segnalato in prossimità della località denominata Vaccareccia sino al termine della strada stessa da un'ora dopo il tramonto sino alla levata del sole o-secondo gli orari diversamente stabiliti dall'Ente Parco.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentita la circolazione dei seguenti veicoli:
  - a. mezzi di soccorso e di vigilanza;
  - b. veicoli di servizio dell'Ente Parco;
  - c. mezzi di servizio di Terre Regionali Toscane e veicoli in possesso di coloro che svolgono attività lavorativa in aree poste oltre il divieto di transito;
  - d. mezzi di servizio del Consorzio Bonifica Grossetana e della Regione Toscana;
  - e. veicoli dei proprietari delle aziende agricole e delle abitazioni localizzate oltre le sbarre (direzione mare) ubicate il loc. Vaccareccia;
  - f. veicoli autorizzati dall'Ente Parco, con particolare attenzione per coloro che svolgono attività di ricerca scientifica.
3. Ai possessori dei veicoli di cui al comma precedente, lettera e), l'Ente rilascia apposita autorizzazione scritta nei modi previsti dalle vigenti norme del Parco.
4. Limitatamente alle ore della giornata non comprese nell'arco temporale di cui al comma 1, sulla strada di accesso a Marina di Alberese è consentito, per la finalità della sosta a Marina di Alberese e fino al completamento della capienza del parcheggio ivi localizzato, il transito alle autovetture capaci di trasportare fino a nove persone, compreso il conducente e agli altri autoveicoli con lunghezza massima di 5 metri. E' consentito altresì il transito ai ciclomotori ed ai motoveicoli. Non è consentito il transito ai veicoli a trazione animale se non autorizzati. Le

modalità di accesso e di sosta, ed i relativi costi orari saranno determinati dal Consiglio Direttivo con proprio atto, del quale sarà data ampia comunicazione nei modi più opportuni. La sosta nell'area destinata a parcheggio è consentita negli stalli individuati; in caso di intralcio alla viabilità interna del parcheggio il personale di vigilanza può intervenire ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.

5. Ai sensi dell'articolo 23 comma 6 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano per il Parco è vietato l'accesso e la sosta di rimorchi e autocaravan, compresi veicoli dotati di celle o allestimenti abitativi, all'interno del parcheggio di Marina di Alberese. E' sempre vietato il transito sulla strada per Marina di Alberese, a valle della loc. Vaccareccia dei rimorchi, fatti salvi gli autorizzati e quelli impegnati in interventi selvicolturali ed agronomici. E' inoltre vietato il transito degli autocaravan nel periodo ricompreso tra il 01 aprile e il 31 ottobre; l'Ente Parco, con proprio atto e per motivazioni contingenti, può variare i termini di detto periodo.

6. E' consentito il transito e la sosta negli spazi individuati agli autobus che svolgono il servizio pubblico di trasporto dei passeggeri in località Marina di Alberese. Gli altri autobus possono transitare lungo la strada di accesso a Marina di Alberese, per le sole operazioni di carico e scarico dei passeggeri senza possibilità di sosta, nel periodo ricompreso tra il 01 novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo; l'Ente Parco, con proprio atto e per motivazioni contingenti, può variare i termini di detto periodo. E' comunque facoltà del Parco autorizzare il transito di autobus adibiti al trasporto privato di turisti previa verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza circa la viabilità.

7. E' sempre fatto divieto di sosta e di fermata lungo tutta la strada di accesso a Marina di Alberese, nel tratto di strada compreso tra la predetta località e le colonne in loc. Spergolaia, nonché nelle relative adiacenze e pertinenze, fatta eccezione per il servizio pubblico, per cui verranno individuati specifici spazi. E' ammessa la sosta dei mezzi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 del presente articolo. E' inoltre fatto divieto di sosta, comprese adiacenze e pertinenze, sulla strada vicinale pubblica denominata "Vecchia Aurelia", compresa l'area antistante la ex scuola comunale dell'infanzia di Spergolaia, sulla strada vicinale pubblica denominata "Degli Olivi", sulla strada vicinale pubblica denominata "Spergolaia" e sulla strada che conduce alla località Vaccareccia dall'intersezione con la strada per Marina di Alberese, fatta eccezione per i proprietari e/o conduttori dei fondi nonché autorizzati.

8. E' fatto obbligo, da parte dei pedoni e dei ciclisti, utilizzare la pista ciclabile nel tratto ricompreso tra le sbarre in loc. Vaccareccia e la località di Marina di Alberese.

9. Tutti i mezzi non ricompresi nei commi del presente articolo per transitare lungo la strada di accesso a Marina di Alberese devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente Parco.

### **Articolo 28 - Accesso e transito per la foce del fiume Ombrone**

1. E' vietato il transito veicolare sulla strada litoranea di bonifica che conduce alla foce del fiume Ombrone.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito il transito dei seguenti veicoli
  - a. Mezzi di soccorso, di vigilanza e di proprietà del Parco Regionale della Maremma;
  - b. Veicoli di servizio dell'Ente Parco;
  - c. Mezzi di servizio dell'Azienda Agricola Regionale di Alberese e veicoli in possesso di coloro che svolgono attività lavorativa in aree poste oltre il divieto di transito;
  - d. Mezzi di servizio del Consorzio Bonifica Grossetana e della Regione Toscana;
  - e. Veicoli autorizzati dall'Ente Parco.
  - f. Veicoli a servizio di persone diversamente abili, muniti di contrassegno in corso di validità, per il raggiungimento dell'area di sosta riservata presso il casello idraulico di Bocca d'Ombrone.
3. Ai possessori dei veicoli di cui al comma precedente, lettera e), l'Ente rilascia apposita autorizzazione nei modi previsti dalle vigenti norme del Parco.
4. L'Ente Parco può altresì regolamentare l'accesso ed il transito di mezzi di trasporto, lungo la strada di cui al presente articolo, ritenuti compatibili con gli ecosistemi presenti (bici, cavallo, etc.).

### **Articolo 29 - Accesso e transito lungo la strada degli Olivi**

1. E' vietato il transito sulla strada "degli Olivi" dall'intersezione con la strada vicinale pubblica denominata "Spergolaia", in località cancello di Vergheria. Dal predetto limite è altresì vietata la sosta lungo la suddetta strada.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito il transito dei seguenti veicoli
  - a. Mezzi di soccorso e di vigilanza;
  - b. Veicoli di servizio dell'Ente Parco;
  - c. Mezzi di servizio dell'Azienda agricola regionale di Alberese e veicoli in possesso di coloro che svolgono attività lavorativa in aree poste oltre il divieto di transito;
  - d. Mezzi di servizio del Consorzio Bonifica Grossetana e della Regione Toscana;
  - e. Veicoli autorizzati dall'Ente Parco.
3. Ai possessori dei veicoli di cui al comma precedente, lettera e), l'Ente rilascia apposita autorizzazione scritta nei modi previsti dalle vigenti norme del Parco.



4. In conformità con gli accordi sottoscritti tra Ente Parco e Azienda Regionale Agricola di Alberese è consentito il transito agli autobus che svolgono per il parco il servizio di trasporto dei turisti all'inizio degli itinerari di visita del Parco medesimo.

5. E' vietata la circolazione, nel tratto della strada "degli Olivi" di cui al precedente comma 1, di pedoni, di biciclette e di ogni altro mezzo di trasporto non ricompreso ai precedenti commi 2 e 4, fatta eccezione per le visite guidate effettuate in bicicletta lungo l'itinerario autorizzato.

#### **Articolo 30 - Limitazioni di transito**

1. Per motivi inerenti il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Ente Parco può determinare temporanee limitazioni di circolazione lungo le strade gestite direttamente dall'Ente medesimo, previa adeguata segnalazione.

2. In caso di attivazione di nuovi itinerari di visita l'Ente Parco con proprio atto, previa eventuale autorizzazione del soggetto proprietario, può individuare le aree di sosta limitrofe all'inizio ed alla fine degli itinerari medesimi, oltre alle modalità di utilizzo delle aree stesse.

#### **Articolo 31 - Rimozione di veicoli in sosta**

1. Nel caso di mancato rispetto dei divieti di cui al presente capo, con conseguenti problemi di pericolo, di intralcio e di sicurezza per la viabilità, il personale di vigilanza dell'Ente Parco può procedere alla rimozione del veicolo del trasgressore, addebitando, a quest'ultimo, tutte le spese inerenti il trasporto e la custodia del mezzo rimosso.

#### **Articolo 31bis - Pista Ciclabile**

1. Sulla pista ciclabile che conduce da Alberese a Marina di Alberese è consentita la sola circolazione pedonale e dei velocipedi.

2. E' fatto divieto di abbandonare il tracciato della pista ciclabile e di accedere alle aree adiacenti.

3. E' vietata la circolazione di qualsiasi tipo di veicolo, esclusi quelli di cui al precedente comma 1, o mezzo a motore fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza, dell'Ente Parco e per quelli espressamente autorizzati per interventi di manutenzione e simili.

4. Il presente Regolamento prende atto delle previsioni legate alla Ciclopista Tirrenica e delle conseguenti previsioni di realizzazione del ponte sul fiume Ombrone e del tratto di collegamento ciclabile tra le località Stazione di Alberese e Collecchio. Sono fatte salve le specifiche competenze pianificatorie da inserire nel Piano Integrato del Parco.

#### **Articolo 32 - Svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative**

1. Nel territorio del Parco le attività sportive di regola sono ammesse. I promotori devono munirsi della preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici del Parco medesimo.

2. Non sono ammesse gare di auto, di motociclismo, motocross ed in genere che utilizzino motori a scoppio, o che provochino rumorosità.

3. Non è ammessa l'attività del tiro al piattello e similari.

### **Articolo 33 - Circolazione fuori strada**

1. In tutto il territorio del Parco è vietata la circolazione al di fuori delle strade esistenti così come individuate dagli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo n.° 285 /92 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche. E’ considerata circolazione fuori strada con mezzi motorizzati anche il percorrere sentieri a fondo naturale, mulattiere, tratturi, piste da esbosco, cesse parafuoco, tracciati a servizio dell’attività agricola e forestale.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentita la circolazione fuoristrada ai seguenti veicoli:

- a. Mezzi di soccorso e di vigilanza;
- b. Veicoli utilizzati per l’effettivo esercizio di attività agricole e connesse da parte dei proprietari o dei conduttori dei fondi agricoli;
- c. Veicoli utilizzati per attività di ricerca;
- d. Veicoli utilizzati da coloro che devono accedere a luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.

3. Ai possessori dei veicoli di cui al comma precedente, lettere c) e d), l’Ente rilascia apposita autorizzazione.

4. L’Ente Parco può rilasciare ulteriori autorizzazioni al transito veicolare nelle aree ricomprese nel territorio del Parco per comprovati motivi di assoluta necessità all’uso del mezzo motorizzato.

### **Articolo 34 - Segnaletica stradale**

1. L’Ente Parco provvede ad apporre apposita segnaletica recante la disciplina di cui al presente regolamento.

2. La segnaletica può recare le indicazioni, ove previste, oltre che in lingua italiana, anche in altre lingue nonché adottare l’uso di simbologia internazionale.

### **Articolo 35 - Divieti**

Nel territorio del parco è sempre vietato, se non espressamente e specificamente autorizzato:

- a. il campeggio, l’attendamento e simili;
- b. il pernottamento con caravan e autocaravans;
- c. l’accensione di fuochi, nonché intraprendere azioni o utilizzare strumenti che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi (uso di fornelli a fiamma libera, barbecue e simili).

- d. l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura. I residenti delle aziende agricole e dei manufatti a destinazione residenziale del Parco possono trasportare armi legittimamente detenute, esclusivamente per raggiungere o lasciare la propria abitazione, a condizione che le stesse siano scariche e riposte nell'apposita custodia. E' sempre ammesso il trasporto di armi legittimamente detenute, a condizione che le stesse siano scariche e riposte nell'apposita custodia, lungo il tratto della SS. N°1 Aurelia che attraversa l'area protetta del Parco Regionale della Maremma. L'introduzione di armi da parte di non residenti deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente parco previa richiesta dell'interessato.
- e. il sorvolo a bassa quota di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- f. lo svolgimento di manifestazioni quali "war games", "rave party" e similari.
- g. Lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate
- h. Abbandonare rifiuti di ogni genere
- i. E' vietato manomettere in qualsiasi modo la vegetazione, nonché arrecare molestia o disturbo agli animali e raccogliere esemplari di animali o parti di essi, ivi compresi gli invertebrati. E' vietata, altresì, la raccolta o l'alterazione di rocce, minerali e fossili, funghi, tartufi ed asparagi, fermo restando quanto già precisato al precedente articolo 25 comma 3.
- j. E' vietato introdurre e condurre nell'area del Parco cani, anche al guinzaglio, ed altri animali compresi quelli da affezione e le cavalcature, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 e art. 26 comma 1 del presente regolamento.
- k. E' vietato somministrare cibo agli animali selvatici presenti nel Parco.
- l. E' vietato oltrepassare eventuali recinzioni, se non espressamente autorizzati, o lasciare cancelli aperti nel caso in cui, al momento del passaggio, gli stessi fossero chiusi.
- m. E' vietata la costruzione di capanni e/o ripari di qualsiasi natura. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente Parco per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
- n. E' vietata la rimozione e lo spostamenti di tronchi, rami e radici, anche se spiaggiati.

### *CAPO III - NAVIGAZIONE NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE RICADENTI NELL'AREA PROTETTA*

#### **Articolo 36 - Navigazione nelle acque interne**

1. E' fatto divieto di navigare nelle acque pubbliche interne ricadenti nel perimetro del Parco Regionale della Maremma con ogni tipo di natante, fatta eccezione per il fiume Ombrone in conformità con quanto prescritto ai successivi commi del presente articolo.

2. Nel fiume Ombrone, esclusivamente lungo il tratto ricompreso tra la località Barca (inizio Parco Naturale della Maremma) e Torre Trappola (inizio zona di riserva integrale), è ammessa la navigazione ai natanti non a motore nelle ore della giornata comprese tra l'alba ed un'ora dopo il tramonto. A chiunque si trovi a navigare in queste acque è fatto divieto di attracco alle sponde e la discesa a terra, ad eccezione dei soggetti espressamente autorizzati dall'Ente Parco per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

### **Articolo 37 - Deroghe e divieti alla navigazione nelle acque interne**

1. E' sempre e comunque consentita la navigazione, l'attracco e la discesa a terra dell'equipaggio, dei natanti di servizio in uso al Parco Regionale della Maremma o a quanti altri, Enti o Istituzioni, abbiano competenza di sorveglianza o di intervento anche a scopo di soccorso, nelle acque pubbliche interne.

2. L'Ente Parco Regionale della Maremma può disporre il divieto di navigazione nel fiume Ombrone, nel tratto indicato nel precedente comma 1, per motivi di sicurezza o per esigenze di carattere biologico legate alla riproduzione di specie, anche ittiche, di particolare pregio naturalistico.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 comma 1 del vigente piano per il parco, l'attracco dei natanti, diversi da quelli individuati al precedente comma 1, è consentito esclusivamente al fine di provvedere alle necessità ed emergenze derivanti da avarie, tempeste ed in tutti quei casi in cui sia messa a repentaglio la pubblica incolumità. Detta deroga ha validità esclusivamente per il tratto di fiume compreso tra il limite delle acque marittime con le acque pubbliche interne del Parco Regionale della Maremma. In detti casi il responsabile del natante è tenuto a darne comunicazione tempestiva al personale dell'Ente Parco, che provvederà ad acconsentire verbalmente l'attracco per il tempo strettamente necessario all'eliminazione delle cause che hanno determinato il ricovero. Nel caso in cui la permanenza si prolunghi, questa dovrà essere autorizzata per scritto dall'Ente Parco. In caso che il proprietario non provveda al recupero del natante attraccato entro il termine stabilito, il Parco della Maremma provvederà d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

## **TITOLO IV - TUTELA FAUNA ITTICA ED ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA**

### **Art. 38 - Divieto di pesca**

1. All'interno del territorio del Parco, così come previsto dall'art. 7 comma 3 bis delle norme tecniche di attuazione del piano per il parco, è vietata la pesca nelle acque interne. In tali acque sono pertanto vietate: l'uccisione, la cattura, il danneggiamento, la detenzione ed il disturbo della fauna ittica, nonché la introduzione e detenzione di strumenti di cattura non espressamente menzionati e previsti nel presente regolamento.

### **Art. 39 - Pesca sportiva nel fiume Ombrone**

1. In deroga al divieto di pesca previsto al precedente articolo 38 può essere esercitata la pesca dilettantistica, subordinatamente al rilascio di apposito permesso di pesca da parte dell'Ente Parco nei limiti del presente regolamento, lungo i seguenti tratti: sulla sponda destra del fiume Ombrone nel tratto compreso tra la località Barca e la fine dell'ansa chiamata Spolverino; sulla sponda sinistra del fiume Ombrone nel tratto compreso tra la località Spolverino ed il punto nel quale il fosso Razzo si immette nel fiume Ombrone.

2. Le aree sopra nominate, destinate alla pesca sportiva, saranno evidenziate tramite apposite tabelle.

3. Il numero dei pescatori ammessi giornalmente alla pratica della pesca nei tratti di fiume indicati nei precedenti commi 1 e 2 è adeguato a conciliare le esigenze sportive dei fruitori con le finalità conservazionistiche e di tutela della biodiversità del Parco.

4. La pesca è consentita dal 01 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica; la pesca è inoltre ammessa nei giorni festivi ricompresi in tale periodo. L'Ente Parco si riserva, per motivazioni legate al perseguimento delle proprie finalità, la facoltà di vietare la pesca nei periodi previsti dal presente comma.

5. L'attività di pesca sportiva è consentita dal sorgere del sole al tramonto; l'accesso al territorio del parco per lo svolgimento della pesca sportiva medesima è consentito da trenta minuti prima del sorgere del sole a trenta minuti dopo il tramonto.

6. E' vietato lo svolgimento della attività di pesca sportiva al di fuori del periodo e dell'orario previsti ai precedenti commi 4 e 5.

### **Art. 40 - Permesso di pesca**

1. Il permesso di pesca autorizza il possessore all'accesso al territorio del Parco, alle aree individuate per la sosta dei veicoli e all'esercizio della pesca nei tratti di fiume a ciò destinati. E' rilasciato dall'Ente Parco e/o da soggetti da esso delegati secondo le modalità e tariffe individuate da apposita deliberazione dell'Ente Parco medesimo, sentite le associazioni dei pescatori maggiormente rappresentative. Il permesso di pesca è rilasciato previa esibizione

della licenza di pesca in corso di validità così come individuata dalla vigente normativa regionale; tale permesso è nominativo, valido esclusivamente per la data indicata e per il periodo indicato al comma 4 dell'articolo 39 del presente regolamento. Sul permesso di pesca, che deve essere obbligatoriamente riconsegnato alla fine della giornata di pesca nelle cassette postali apposte dall'Ente Parco nelle aree di sosta, vanno segnalate le catture effettuate secondo le modalità previste dallo stesso Ente Parco.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle vigenti norme in materia e ad apposito disciplinare di dettaglio redatto ed approvato dall'Ente Parco.

#### **Art. 41 – Limiti e prescrizioni all'esercizio della pesca sportiva**

1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 40 comma 2, deve essere garantito il rispetto della legge regionale 03/01/2005 n°7 "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne", così come modificata dalla legge regionale 01/03/2016 n°20.

2. Per quanto concerne la pesca all'anguilla è espressamente vietato prelevare, nel rispetto delle modalità consentite dal presente regolamento e dalle norme nazionali e regionali vigenti, capi di dimensioni inferiori a 30 centimetri.

## TITOLO V - ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

### CAPO I - NORME PER LE ATTIVITA' SUL TERRITORIO

#### Articolo 42 - Nulla osta

1. La realizzazione di opere edilizie e di interventi di trasformazione del territorio o comunque aventi rilevanza per l'assetto urbanistico, territoriale e paesaggistico, soggette al rilascio di specifici titoli abilitativi o di semplice comunicazione, è subordinata al rilascio di preventivo nulla osta dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.
2. Non sono soggetti al preventivo rilascio di nulla osta di cui al presente articolo gli interventi descritti al successivo articolo 46.
3. Gli interventi soggetti a nulla osta di cui al precedente comma 1 che possono avere incidenza significativa su Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Siti di Importanza Regionale (S.I.R.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione di incidenza delle opere della legge regionale 6 aprile 2000, n°56 che prevede l'espressione del parere obbligatorio da parte dell'Ente Parco sulla relazione di incidenza medesima. Lo stesso Ente Parco promuoverà, con i comuni territorialmente competenti, specifici protocolli d'intesa al fine di individuare i singoli interventi per i quali non necessita l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza; ciò anche in diretto riferimento alla zonizzazione del territorio del Parco effettuata nel proprio strumento urbanistico ai sensi della legge 394/1991.

#### Articolo 43 - Costruzioni rurali

1. Nel territorio ricompreso nel Parco della Maremma possono essere realizzate nuove costruzioni rurali, nei limiti e secondo le prescrizioni contenute nel piano per il parco e nel presente regolamento. Tali costruzioni si distinguono in abitazioni rurali e annessi agricoli. Non è ammesso, in nessun caso, il cambio di destinazione del patrimonio edilizio agricolo esistente.
2. Nuovi annessi agricoli ed abitazioni rurali possono essere realizzati esclusivamente se necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole, in conformità con quanto previsto dal piano per il parco e dalle vigenti norme in materia. Essi debbono essere realizzati, per quanto possibile, in corrispondenza dei nuclei poderali esistenti o degli edifici maggiormente significativi esistenti, il tutto in modo da conseguire aggregazioni significanti nel rispetto del modello prevalente dell'ambito medesimo di inserimento.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, è fatto obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle volumetrie esistenti.
4. La realizzazione dell'annesso agricolo e della abitazione rurale risulta subordinata alla presentazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, obbligatoriamente presentato dall'*Imprenditore Agricolo professionale (IAP)* ai sensi della

legge regionale n°45/2007 e successive modifiche. Detto programma ha durata decennale e non può essere comunque modificato prima di due anni dalla sua approvazione. Gli impegni assunti nel PMAA e la loro durata deve essere stabilita in apposito atto d'obbligo unilaterale, depositato obbligatoriamente presso l'Ente Parco entro sessanta (60) giorni dalla formale approvazione dello stesso PMAA; la mancanza di deposito entro il termine stabilito dell'atto d'obbligo unilaterale determina la perdita di validità ed efficacia del PMAA medesimo.

5. Non è consentita la costruzione di nuove abitazioni agricole al di fuori di quanto puntualmente determinato dall'articolo 7 comma 8 delle norme tecniche di attuazione allegate al vigente piano per il parco.

6. Le superfici fondiari e le conseguenti volumetrie realizzabili devono essere desunte dall'articolo 7 commi 7 bis e 7 ter del vigente piano per il parco. Non è consentita la realizzazione di volumetrie per superfici fondiari inferiori a quelle indicate nell'articolo 7 commi 7 bis e 7 ter prima richiamati.

7. Fermo restando quanto precisato al precedente comma 6 e preso atto di quanto determinato nel comma 8 dell'articolo 7 delle N.T.A., esclusivamente per superfici fondiari prive di volumetrie derivanti da frazionamenti antecedenti alla data di adozione del piano per il parco, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli a condizione che la superficie medesima sia non inferiore a 15 ettari unitari all'interno dell'area protetta. Sono fatte salve le specifiche previsioni del vigente piano per il parco in merito alle singole zone territoriali omogenee.

8. Le aziende agricole esistenti non dotate di una abitazione rurale possono trasformare eventuali annessi legittimamente presenti sul fondo in abitazione rurale medesima solo se provviste di superficie unitaria non inferiore a 12 ettari.

9. Il dimensionamento massimo dei manufatti edilizi di nuova realizzazione deve essere desunto dall'articolo 7 comma 7 quinquies del vigente piano per il parco. Si specifica che la determinazione delle modalità di calcolo della volumetria, della superficie utile lorda, dell'altezza massima e degli altri parametri urbanistici deve essere determinata in base a quanto previsto dal regolamento edilizio del comune territorialmente competente, in funzione delle reali necessità aziendali, ed in conformità con quanto previsto dalle norme regionali vigenti.

10. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i parametri urbanistici ed edilizi sono definiti dal DPGR 11 novembre 2013 n°64/R, in attuazione dell'articolo 144 della legge regione toscana 1/2005 così come modificata dalla legge regione toscana 65/2014.

#### **Articolo 44 - Interventi diretti ed interventi con obbligo di preventivo PAPMAA**



1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli del Capo I del presente Titolo, possono essere realizzati i seguenti interventi, effettuati su manufatti edilizi, senza preventiva presentazione ed approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale ai sensi dell'articolo comma 4 del presente regolamento:

- gli interventi di *manutenzione ordinaria* recanti mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili, nei casi previsti dalla disciplina dell'Ente Parco;
- gli interventi di *manutenzione straordinaria*, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
- gli interventi di *restauro e di risanamento conservativo*, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili: tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;
- *modifica della specifica utilizzazione* di un annesso rurale a condizione che non venga variata la destinazione d'uso e che lo stesso immobile oggetto della modifica di utilizzazione non sia vincolato da uno specifico atto d'obbligo; in detto caso è sufficiente corredare la pratica da idonea relazione agronomica a firma di tecnico abilitato. Non rientrano nel presente alinea gli interventi relativi alla attività agrituristica.
- gli interventi di ristrutturazione edilizia non ricompresi nella fattispecie di quelli descritti nell'articolo 10 comma 3 del D.P.R. 06.06.2001 n°380.

2. Per tutti gli altri interventi effettuati su manufatti edili esistenti o per la loro realizzazione ex novo deve essere preventivamente presentato ed approvato il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale ai sensi del precedente articolo 43 comma 4.

#### **Articolo 45 - Opere ed interventi vietati**

1. E' vietata la realizzazione di silos a torre, fatta eccezione per quelli totalmente amovibili a servizio dell'attività zootecnica, la cui installazione è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ente Parco.

2. In impianti arborei specializzati, compresi i vigneti, è vietata l'utilizzazione di paleria di colore metallico. E' sempre vietato l'utilizzo di paleria in calcestruzzo.

3. E' vietata la realizzazione di tensostrutture di qualsiasi natura, anche a servizio dell'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di strutture esclusivamente finalizzate al ricovero di foraggi aziendali per aziende zootecniche. Dette strutture devono rispondere ai seguenti requisiti:

- la dimensione deve essere commisurata, previa presentazione di adeguata relazione agronomica, alla capacità produttiva dell'azienda zootecnica;
- la tipologia deve essere a tunnel o simile, con altezza massima calcolata all'apice della copertura non superiore a 6,50 metri;
- gli elementi di tamponamento della tensostruttura devono essere di colore verde;
- la localizzazione deve essere funzionale al razionale svolgimento dell'attività zootecnica e deve garantire l'adeguato inserimento nel contesto paesaggistico dell'azienda medesima.

Detta struttura utilizzata per il ricovero dei foraggi non concorre alla determinazione della volumetria e della superficie coperta aziendali; il proprietario si deve obbligare formalmente alla rimozione della stessa struttura al momento della cessazione dell'attività zootecnica.

3-bis. E' vietata l'installazione di vasche o piscine prefabbricate, anche se solo appoggiate fuori terra.

3-ter. Gli invasi a scopo irriguo rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 1 della L.R.T. n. 64/2009 sono ammessi previa dimostrazione, ai sensi delle norme vigenti, della loro specifica necessità per l'azienda agricola. Le dimensioni, la profondità e gli elementi di finitura e protezione devono essere preventivamente concordati con l'ufficio tecnico del Parco.

3-quater. Il Parco provvederà a redigere un disciplinare relativo alla realizzazione e posa in opera di cartelli pubblicitari; ciò al fine di uniformare la loro presenza nel territorio dell'area protetta.

4. Nella manutenzione straordinaria o nuova realizzazione, ove consentito, di viabilità privata e porzioni agricole è consentito il solo uso di inerti di colorazione simile a quella esistente. L'utilizzo di eventuali materiali diversi deve essere preventivamente approvato dall'Ente Parco.

5. L'utilizzo del manto bituminoso è consentito esclusivamente per la manutenzione straordinaria della viabilità, così come individuate dagli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo n.° 285 /92 "Nuovo Codice della Strada".
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 comma 14 delle vigenti norme tecniche di attuazione, per le recinzioni ad uso zootecnico o utilizzate per il contenimento e la gestione della fauna selvatica ungulata, è ammessa l'altezza massima fuori terra di 1,80 metri, compresa la posa in opera di elementi orizzontali di filo spinato sulla sommità.
7. E' vietata l'installazione di antenne e ripetitori, fatta eccezioni di quelli utilizzati dall'Ente Parco per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sono esclusi dal presente comma antenne e ripetitori ad uso domestico.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 comma 9 quater delle vigenti norme tecniche di attuazione, è vietata la realizzazione fuori terra di condotte idriche e di cisterne ad utilizzo permanente.
9. Per i fabbricati rurali realizzati con Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, è vietato il cambio di utilizzazione per fini agrituristici per l'intero periodo di validità del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (10 anni).
10. E' vietata la realizzazione di concimaie o siti di stoccaggio di risulite originate da produzioni agricole in genere, entro cento (100) metri da strada di uso pubblico nonché da abitazioni e strutture agrituristiche esterne all'azienda agricola medesima. Entro dodici mesi dalla approvazione del presente regolamento devono essere adeguate al presente comma le concimaie ed i siti di stoccaggio esistenti.
11. In conformità con quanto previsto dalla vigenti normativa sui rifiuti, è vietato la permanenza di materiali plastici e di altra tipologia di risulta provenienti da attività agro-silvo-pastorali, che devono essere smaltiti nei modo e nei tempi previsti dalle norme vigenti.
12. E' consentito l'utilizzo temporaneo di recinzioni elettrificate funzionali alla gestione della fauna selvatica per la limitazione dei danni alle colture agricole. Il loro utilizzo e la specifica posa in opera deve essere preventivamente concordata dal personale del Parco della Maremma.

#### **Articolo 46 - Interventi soggetti alla sola comunicazione dell'Ente Parco**

1. Sono soggetti alla sola comunicazione all'Ente Parco i seguenti interventi:
  - a. le opere di riparazione e rinnovamento delle finiture esterne delle costruzioni, sempre che vengano conservate le caratteristiche ed i colori esistenti e non vengano alterati gli elementi architettonici o decorativi;

- b. le opere interne necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di servizio;
- c. manutenzione ordinaria del manto di copertura eseguito con materiali, caratteri e colori non diversi da quelli esistenti;
- d. ripresa e rifacimento di intonaci e coloriture esterne, eseguiti con materiali, caratteri e colori non diversi da quelli esistenti;
- e. rifacimento e riparazione di pavimenti o rivestimenti esterni, eseguiti con materiali, caratteri e colori non diversi da quelli esistenti;
- f. manutenzione ordinaria di viabilità esistente. Detta comunicazione deve essere accompagnata da screening di prevalutazione di incidenza.
- g. opere interne non comportanti frazionamenti di unità immobiliari o variazioni di superficie utile lorda (SUL).

#### **Articolo 47 - Specifiche tecniche delle abitazioni rurali**

1. I nuovi manufatti edilizi devono essere realizzati con caratteristiche tipologiche e morfologiche simili a quelle tradizionali esistenti nei vari ambiti specifici del Parco. A tal fine nel programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, deve farsi riferimento al paesaggio agrario e alla maglia insediativa della zona in cui è previsto l'intervento edilizio.
2. La pianta del fabbricato o delle parti in ampliamento deve presentare forma regolare, rettangolare o quadrata oppure combinazione di queste ultime.
3. Fermo restando quanto precisato nell'articolo 7 comma 7 quinquies delle norme tecniche di attuazione del vigente piano per il parco, l'altezza massima fuori terra non può superare i mt. 6,50 alla gronda rispetto al piano di campagna. Il piano di calpestio del primo livello va posto a quota di almeno +0,30 mt. rispetto al piano di campagna.
4. Le coperture dei fabbricati devono essere realizzate a capanna, con pendenza delle falde compresa tra il 25% e il 35%. Il manto di copertura va realizzato in laterizio del tipo a coppo/tegola o coppo/coppo.
5. Possono essere realizzati locali completamente interrati, purché destinati esclusivamente a cantina o deposito e devono essere computati come superficie agricola non residenziale. Essi possono svilupparsi per un'ampiezza massima corrispondente alla superficie coperta dell'edificio soprastante e presentare un'altezza utile interna non superiore a mt. 2,40. L'accesso a tali locali può avvenire dall'interno dell'abitazione rurale o tramite scala esterna realizzata in conformità con quanto previsto al successivo comma 7 del presente articolo. E' vietata la

realizzazione di locali interrati nelle zone soggette a rischio idraulico e in condizioni di risalita della falda al di sopra del piano di calpestio del volume interrato.

6. Possono essere realizzate terrazze esclusivamente nella tipologia a tasca nella copertura del porticato, con parapetto in muratura intonacato e tinteggiato in maniera coerente con le rifiniture dell'edificio. E' vietata la realizzazione di terrazze a sbalzo e di terrazze a tasca nella copertura del fabbricato medesimo.

7. E' consentita la realizzazione di scale esterne mediante rampe e parapetti in muratura in aderenza ad una parete dell'edificio.

8. Gli infissi devono essere realizzati in legno o in alluminio o in PVC o in ferro. Gli infissi in alluminio, in ferro e in PVC devono essere obbligatoriamente verniciati con colore da concordare con l'Ufficio Tecnico del Parco e possono essere dotati di portelloni o persiane. E' fatto divieto di uso di avvolgibili.

9. I fronti dei fabbricati devono presentare finiture ad intonaco con colorazione tenue terrosa o pietra a faccia vista; è fatto divieto di utilizzare muratura in laterizio a vista. E' altresì vietato l'utilizzo di materiali plastici o materiali simili nel trattamento di finitura, nonché di malta di cemento.

10. Le finiture esterne, quanto al colore delle facciate o all'utilizzo della pietra a faccia vista, devono essere comunque uguali a quelle dei fabbricati già esistenti nel fondo agricolo.

11. Le gronde e i pluviali devono essere realizzati in rame o materiali similari nell'aspetto visivo.

12. E' possibile realizzare portici solo su due lati del fabbricato, disposti preferibilmente secondo l'asse della linea di colmo della copertura dell'edificio, in misura non eccedente il 30% della superficie coperta, con profondità non maggiore di mt. 3,50, nel rispetto dei parametri previsti all'articolo 43 comma 10 del presente regolamento, e nel rispetto delle stesse caratteristiche costruttive del fabbricato. I portici possono essere realizzati completamente in legno oppure con pilastri in muratura intonacata a sezione regolare quadrata e struttura sovrastante in legno a vista o in laterizio e forma lineare o in pietra a faccia vista. La copertura deve essere realizzata in laterizio del tipo coppo/tegola o coppo/coppo.

13. I pergolati devono essere realizzati con strutture in legno rettangolari o quadrate con profondità non superiore a mt. 3,50 e non possono coprire una superficie superiore al 30% della superficie coperta del fabbricato cui aderiscono. E' consentita la realizzazione di pergolati non direttamente collegati al fabbricato con superficie massima di 30 mq. e con copertura permeabile di cannucciato o in telo ombreggiante.

14. Ai sensi dell'art. 7 comma 24 delle N.T.A. del Piano per il Parco è ammessa la posa in opera, previo nulla osta dell'Ente Parco, di impianti fotovoltaici e di pannelli solari, in entrambi i casi esclusivamente funzionali al fabbisogno della singola azienda agricola richiedente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dei fabbricati e della limitazione dell'impatto visivo e paesaggistico. Gli impianti dovranno essere localizzati esclusivamente sulle falde delle coperture o, qualora non realizzabile, limitatamente al resede del fabbricato medesimo. Per dette realizzazioni dovranno essere privilegiate soluzioni tecniche finalizzate alla limitazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, inserendo, ove possibile, ogni elemento accessorio nel sottotetto

E' vietata la posa a terra dei pannelli nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. n°42/2004) in conformità alle disposizioni del PIT e alle linee guida della Regione Toscana per la realizzazione di impianti fotovoltaici; sono fatti salvi puntuali interventi da realizzare per finalità di ricerca scientifica o legati alla valorizzazione di immobili tutelati. Nel caso in cui i pannelli non siano integrati nella copertura, dovranno essere collocati in appoggio alla falda del tetto prescelta per l'installazione, senza impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti differenti da quelli della falda stessa.

La struttura portante perimetrale dei pannelli deve essere realizzata in materiale non riflettente e con cromatismo adeguato al materiale di appoggio; gli eventuali serbatoi e tubazioni di adduzione ad essi collegati dovranno essere posizionati al di sotto delle falde del tetto ovvero all'interno del volume edificato. L'inserimento dei pannelli sulla copertura di un fabbricato dovrà tenere conto della valenza storico/architettonica del fabbricato stesso e delle prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di uso pubblico al fine di un armonico inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico. I pannelli dovranno essere disposti preferibilmente secondo forme geometriche semplici e regolari, conseguite con l'accostamento dei componenti impiantistici, ottenendo forme coerenti con le falde dei tetti. E' fatto divieto di impiegare modelli di dimensioni e fattura diverse tra loro; sono altresì vietati orientamenti ed inclinazioni differenti tra loro. E' possibile l'inserimento di pannelli sulla copertura di tipo "permeabile" in strutture in legno per ricovero auto, purché collocati in modo da garantire la permeabilità stessa.

Nel caso di tetti piani o con inclinazione inferiore a 5° è possibile installare i moduli fotovoltaici o i pannelli solari termici su supporti che ne ottimizzano l'inclinazione ai fini di massimizzarne la resa energetica, fino ad un massimo di 30° rispetto al piano orizzontale.

Per gli immobili composti da più unità abitative, dovranno preferibilmente essere installati impianti termici centralizzati; nell'impossibilità, adeguatamente motivata sotto il profilo

tecnico, di disporre in tal senso è comunque possibile realizzare impianti autonomi fatta salva la predisposizione di un intervento che sia compatibile con un futuro organico ampliamento estensibile a tutte le unità. Sono fatte salve specifiche disposizioni di legge in materia.

15. Non è ammessa la realizzazione di sottotetti e soffitte praticabili.

16. I volumi tecnici possono essere realizzati nell'ambito della sagoma del fabbricato o completamente interrati.

#### **Articolo 48 - Specifiche tecniche degli annessi rurali**

1. I nuovi annessi agricoli e gli interventi sui manufatti esistenti aventi tale destinazione d'uso devono essere realizzati in muratura o con elementi in calcestruzzo e devono essere intonacati e tinteggiati con le stesse finiture e colorazioni delle costruzioni ad uso abitativo, il tutto nel rispetto dell'articolo 7 comma 14 bis delle vigenti norme tecniche di attuazione.

2. La pianta del fabbricato o delle parti in ampliamento deve presentare forma regolare, rettangolare o quadrata oppure combinazione di queste ultime.

3. Le coperture degli annessi devono essere realizzate a capanna, con pendenza delle falde compresa tra il 25% e il 35%. Il manto di copertura va realizzato in laterizio del tipo a coppo/tegola, coppo/coppo, o pannelli in fibrocemento o altro materiale di colore rosso.

4. Possono essere realizzati locali completamente interrati, purché destinati esclusivamente a cantina o deposito. Essi possono svilupparsi per un'ampiezza massima corrispondente alla superficie coperta dell'edificio soprastante e presentare un'altezza utile interna non superiore a mt. 4,50, specificando che il riferimento per il livello interrato deve essere obbligatoriamente quello del piano di campagna. L'accesso a tali locali può avvenire anche dall'esterno tramite scale o rampe aderenti ad una parete dell'edificio, purché la larghezza non superi mt. 3,50. E' vietata la realizzazione di locali interrati nelle zone soggette a rischio idraulico e in condizioni di risalita della falda al di sopra del piano di calpestio del volume interrato.

5. Gli infissi devono essere realizzati in legno o in alluminio o in PVC o in ferro. Gli infissi in alluminio, in ferro e in PVC devono essere obbligatoriamente verniciati con colore da concordare con l'Ufficio Tecnico del Parco e vanno realizzati in modo che la dimensione orizzontale risulti maggiore di quella verticale. Essi devono essere collocati ad un'altezza minima alla base di mt. 1,60 dal piano di calpestio interno. La larghezza della porta di accesso deve essere non inferiore a 2.00 metri.

6. I fronti dei fabbricati devono presentare finiture ad intonaco con colorazione tenue terrosa o pietra a faccia vista. E' vietato l'utilizzo di materiali plastici e di additivi idrorepellenti nel trattamento di finitura, nonché di malta di cemento. Le finiture esterne, quanto al colore delle

facciate o all'utilizzo della pietra a faccia vista, devono essere comunque uguali a quelle dei fabbricati ad uso abitativo.

7. Le gronde e i pluviali devono essere realizzati in rame o materiale simile nell'aspetto visivo.

8. In adiacenza agli annessi agricoli sono ammesse soltanto tettoie a sbalzo o appoggiate su pilastri con uso esclusivo di ricovero per macchinari, bestiame o attrezzature aziendali mobili. Tali tettoie, che comunque rientrano nel computo delle volumetrie complessive aziendali, devono avere struttura portante in muratura intonacata, legno o metallo verniciato e devono presentare una copertura obbligatoriamente dello stesso tipo dell'annesso adiacente.

9. I locali destinati ad uso di porcilaia, stalla, pollaio, ovile, conigliera e ricovero di animali in genere devono essere localizzati ad una distanza non inferiore a mt. 20,00 rispetto ai fabbricati destinati ad uso abitativo.

10. I ricoveri di animali, esclusi quelli da cortile, devono essere provvisti di finestre con superficie compresa tra un decimo e un ventesimo della superficie calpestabile totale.

11. Le concimaie vanno realizzate su pavimentazioni in calcestruzzo o su terreno reso impermeabile. La distanza delle concimaie dalle abitazioni dell'azienda agricola non può essere inferiore a mt. 25,00; per quelle esterne all'azienda agricola sono valide le prescrizioni contenute nel precedente articolo 45 comma 10. Tali strutture devono presentare un idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, in conformità con le vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria e di tutela dall'inquinamento.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 comma 14 ter delle vigenti norme tecniche di attuazione, è ammessa la realizzazione di tunnel per la produzione di colture orticole o specializzate protette nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) sono esclusivamente realizzabili nelle zone D previste dal vigente piano per il parco;
- b) l'altezza massima consentita deve essere non superiore a 1,80 metri computata all'apice della copertura;
- c) preventivamente alla posa in opera dei tunnel deve essere presentata all'ufficio tecnico del Parco della Maremma relazione agronomica esplicativa dell'intervento proposto, oltre allo screening di prevalutazione di incidenza;
- d) i tunnel devono di norma essere costruiti con materiali plastici, devono avere strutture leggere di ancoraggio e non possono essere dotati di impianti fissi di riscaldamento né di illuminazione;
- e) i tunnel devono avere copertura stagionale. Il conduttore ed il tecnico abilitato inseriranno nella relazione agronomica gli specifici impegni legati al periodo di rimozione della copertura del tunnel medesimo.



13. All'interno del perimetro di tettoie o manufatti edilizi parzialmente tamponati è ammessa l'installazione di manufatti, anche solamente appoggiati al suolo, funzionali allo stoccaggio di prodotti agricoli per o dell'azienda. Le dimensioni devono essere strettamente connesse alle necessità dell'azienda agricola da dimostrare con adeguata relazione agronomica. Detti manufatti devono garantire il corretto inserimento paesaggistico tramite adeguate schermature di essenze autoctone da concordare con l'ufficio tecnico del Parco.

#### **Articolo 49 - Altri interventi e arredo verde**

1. Nell'ambito del territorio del Parco è ammessa la realizzazione degli interventi contemplati dal presente articolo, tesi alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. Possono essere realizzate recinzioni, a delimitazione delle proprietà, purché effettuate con pali in legno tali da formare paracintati del tipo "alla maremmana" o con pali di castagno o ferro verniciato e rete a maglia sciolta o elettrosaldata, con altezza non superiore a mt. 1,80; le recinzioni possono essere dotate alla base di cordolo interrato di altezza massima di cm. 30. Le recinzioni devono essere schermate con siepi di essenze autoctone in caso di inadeguato inserimento ambientale.

3. I cancelli di accesso vanno realizzati in legno o in ferro e devono presentare le medesime finiture e gli stessi schemi della recinzione attigua.

4. Nelle corti di pertinenza ai fabbricati possono essere messe in opera pavimentazioni, purché consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo; a tale fine possono essere utilizzati sia materiali naturali, quali la terra battuta, il ghiaietto e l'acciottolato in pietra, sia altri materiali quali pietra locale, piastrelle in cotto e blocchetti di cemento. Nel caso di frazionamento di proprietà non è consentito utilizzare diverse varietà di pavimentazione.

5. E' fatto divieto di realizzare impermeabilizzazioni del suolo mediante bitumatura o utilizzo di battuto di cemento per i piazzali. E' possibile derogare alla presente norma in caso di piazzali di pertinenza ad attività le quali, nel rispetto di specifiche norme igienico/sanitarie, devono garantire la pulizia nell'area antistante il manufatto nel quale avviene la lavorazione (cantina, frantoio, lavorazione e confezionamento prodotti agricoli in genere, etc.).

6. Gli accessi e la viabilità privata devono essere realizzati nel rispetto del paesaggio agrario, con sistemazioni in terra battuta o manto di ghiaia e dotazioni di fossette laterali per la raccolta delle acque.

7. La realizzazione di pozzi non deve interferire con i pozzi vicini. A tal fine è obbligatoria la presentazione di una relazione geologica, che fornisca idonee informazioni sulla densità, conducibilità delle acque e portata dei pozzi esistenti nell'area oggetto d'intervento. I risultati analitici vanno trasmessi all'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco e al Comune interessato non oltre

dieci giorni dalla ultimazione dello scavo. La relazione geologica deve inoltre fare espresso riferimento alla eventuale assenza di connessione del pozzo oggetto della richiesta con il cuneo salino ed il suo progressivo avanzamento; devono comunque essere osservate le prescrizioni fornite in merito dalla vigente strumentazione sovraordinata. In ogni modo nella realizzazione di nuovi pozzi devono essere previsti ed adottati tutti gli accorgimenti tecnico necessari al fine di minimizzare gli elementi di rischio, relativamente alla tutela delle acque dall'inquinamento, connessi alla fase di costruzione ed esercizio.

8. Gli interventi di drenaggio e di regimazione idraulica devono tendere al mantenimento dell'efficienza della rete di bonifica e delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti. Le nuove opere di regimazione idraulica superficiale, salvo le scoline e fossi di prima raccolta sottoposti a manutenzione annuale, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco, ai fini della verifica del loro corretto inserimento nel contesto territoriale.

9. E' comunque fatto divieto di eseguire qualsiasi opera che possa compromettere l'habitat naturale del territorio ricompreso nel Parco della Maremma.

10. Gli interventi di manutenzione straordinaria sull'arredo verde delle pertinenze dei fabbricati, compresa la sostituzione di elementi dell'arredo per raggiunta maturità fisiologica, per sopraggiunta pericolosità o per inserimento di specie più idonee sotto il profilo ambientale e paesaggistico, devono rispettare i seguenti criteri:

- a. l'uso di essenze autoctone, da ricercarsi tra quelle maggiormente diffuse negli ambienti pedoclimatici presenti nel comprensorio del Parco;
- b. va preferito l'uso di siepi dense, specialmente di conifere, in grado di ridurre la permeabilità visiva verso il centro aziendale o il paesaggio circostante;
- c. va preferito il riferimento a tipologie di giardini riconducibili a caratteri dell'arredo urbano;
- d. la costruzione di impianti irrigui a servizio degli arredi va improntata a criteri basati sul risparmio idrico (quali micro irrigazione, impianti a goccia, aspersione a bassa intensità di pioggia o simili), valorizzando ed incentivando la possibilità di raccolta e riutilizzo dell'acqua piovana.

11. Eventuali piccole recinzioni per ricovero di animali domestici e di bassa corte dovranno avere le caratteristiche dettate al precedente comma 2 del presente articolo; eventuali deroghe all'altezza potranno essere autorizzate dall'ufficio tecnico dell'Ente Parco al momento del conferimento del nulla osta per motivate esigenze dimostrate dal richiedente. E' comunque espressamente vietata la realizzazione del cordolo di fondazione.

### **Articolo 50 - Emissioni sonore**

1. Sono vietate le emissioni sonore che possono arrecare disturbo all'habitat naturale nelle sue varie componenti, agli utenti e fruitori del parco ed in generale alla tranquillità dei luoghi; sono fatte salve le attività e le manifestazioni autorizzate dall'Ente Parco e conformi al presente Regolamento ed allo strumento urbanistico vigente per l'area protetta.
2. In particolare per le zone individuate dal Piano del Parco come riserva integrale, si applicano i limiti massimi previsti per la zona I nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Qualora siano autorizzate attività o manifestazioni che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi e che superano, per l'area di impatto, il valore limite di immissione della classe acustica di appartenenza di cui al piano di classificazione acustica comunale (PCCA) in vigore, le modalità di rilascio dell'autorizzazione in deroga a cui attenersi sono quelle di cui al capo IV del DPGR 08/01/2014 n°2/R, con espresso riferimento ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 16 del DPGR n°2/R/2014 medesimo.
4. L'Ente Parco, in caso di specifiche esigenze collegate allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, può invitare le Amministrazioni Comunali facenti parte della Comunità del Parco a redigere specifiche varianti al vigente PCCA.

### **Articolo 51 - Emissioni luminose**

1. Sono vietate tutte le emissioni luminose, fisse o temporanee, che possono arrecare disturbo agli habitat naturali, agli utenti del Parco nonché alla tranquillità dei luoghi. In deroga a quanto previsto al presente comma è consentito l'utilizzo di strumenti ad emissioni luminose per lo svolgimento delle visite notturne e per la ricerca scientifica, entrambe autorizzate dall'Ente Parco.
2. In tutti gli interventi di realizzazione o adeguamento di impianti di illuminazione esterna, dovranno essere attuati sistemi e dispositivi atti a limitare e contenere le forme di inquinamento luminoso, nel rigoroso rispetto della legislazione e della normativa tecnica in materia vigente.
3. L'installazione di fari che proiettino fasci luminosi direzionali, fissi o roteanti, verso il cielo è sempre vietata.

### **Articolo 52 - Immissione e scarico in acqua e sul terreno**

1. È vietato lo scarico e l'uso di liquami urbani, idrocarburi, diserbanti, disseccanti, fitofarmaci e sostanze chimiche in genere non compresi nelle normative riguardanti la disciplina dei fertilizzanti e dei fitofarmaci agricoli, nella normativa in materia di condizionalità in agricoltura di cui al regolamento CEE 1782/2003. È vietata comunque l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici.

2. Gli scarichi e le immissioni nel terreno e nei corsi d'acqua di elementi che possono mutare le caratteristiche del suolo e delle acque, pur se ammissibili in base alla legislazione vigente, devono preventivamente acquisire il nulla osta da parte degli enti competenti in materia, i quali ne valutano l'incidenza sugli habitat interessati.

3. E' fatto divieto di qualsiasi tipo di scarico da parte di caravan ed autocaravan su tutto il territorio del Parco.

#### **Articolo 53 - Rifiuti e abbandono di oggetti**

1. È vietato lo scarico e l'abbandono di qualsiasi natura, quantità e qualità di rifiuti o oggetti dismessi.

2. È vietata l'apertura e l'esercizio di discariche di qualsiasi natura ed entità, nonché di impianti di trattamento dei rifiuti.

### *CAPO II - VINCOLO IDROGEOLOGICO E NORME FORESTALI*

#### **Articolo 54 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Gli articoli del presente capo risultano redatti in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata Legge forestale; disciplinano quanto previsto dall'articolo 40 della succitata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale.

2. Gli interventi effettuati nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico dovranno essere conformi a quanto previsto dal regolamento di applicazione della Legge Forestale della Regione Toscana, dai piani di gestione forestali, dai piani di gestione dei SIC e dallo specifico nulla osta dell'Ente Parco di cui all'art. 42 del presente regolamento.

3. Sono fatte salve le competenze provinciali e regionali di altri enti in materia di autorizzazioni relative alla prevenzione antincendi boschivi.

#### **Art. 55 - Disciplina dei tagli boschivi: presentazione delle domande di autorizzazione.**

1. Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge forestale della Toscana l'Ente Parco è competente al rilascio delle autorizzazioni inerenti tutte le utilizzazioni e le manutenzioni forestali nell'area protetta. Le autorizzazioni sono rilasciate contestualmente al nulla osta di cui al precedente art. 42 del presente regolamento ai sensi dell'art. 68 comma 5 della Legge forestale della Toscana. Le domande di autorizzazione, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti da apposito disciplinare approvato dall'Ente Parco, sono presentate all'Ufficio tecnico dell'Ente utilizzando i modelli predisposti.

2. Ai sensi dell'art. 40 comma 2 bis della Legge Forestale l'Ente Parco è tenuto all'utilizzo del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF).

3. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento forestale i termini per le domande di cui al presente articolo si conformano a quanto previsto dall'art. 13 della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).

#### **Art. 56 - Disciplina dei tagli boschivi: interventi soggetti ad autorizzazione**

1. Sono soggetti a specifica richiesta di autorizzazione, oltre che al nulla osta dell'Ente Parco, i seguenti interventi:

- a) tutti gli interventi forestali che prevedono il taglio del bosco, indipendentemente dall'estensione. Sono altresì soggette ad autorizzazione le opere connesse al taglio del bosco. Sono esclusi i tagli individuati da un apposito piano dei tagli in corso di validità per i quali è sufficiente una dichiarazione scritta che dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività medesime;
- b) tutti gli interventi straordinari sulla viabilità forestale;
- c) i tagli di manutenzione previsti al Capo II, IV Sezione, del Regolamento forestale della Regione Toscana, art. 38, 39, 40, 41 e 42;
- d) tutti gli altri interventi non specificati nel presente articolo o nei successivi artt. 58 e 59 del presente regolamento di cui al titolo II del Regolamento forestale.

#### **Art. 57 - Disciplina dei tagli boschivi: attività soggetta al nulla osta**

1. Sono soggetti al solo nulla osta dell'Ente Parco i seguenti interventi:

- a) il taglio di singole piante forestali non ricomprese nei boschi con diametro del fusto, misurato ad 1,30 metri da terra compreso tra 8 e 30 centimetri, che si renda necessario per validi motivi indicati nella richiesta di nulla osta presentata all'Ente Parco;
- b) la potatura dei pini e la scuotitura manuale o meccanica per la raccolta dei pinoli;
- c) l'estrazione del sughero.

#### **Art. 58 - Disciplina dei tagli boschivi: attività soggetta a semplice comunicazione**

1. Sono liberamente eseguibili previa comunicazione scritta all'ufficio tecnico dell'Ente Parco i seguenti interventi:

- a) la trinciatura delle erbe e degli arbusti infestanti quali rovo e marruca;
- b) la spalatura e la potatura delle branche laterali di arbusti o alberi nelle adiacenze della viabilità esistente e nel resede dei fabbricati purché tali operazioni vengano effettuate nel rispetto di quanto indicato nell'art. 16 del Regolamento forestale;
- c) la potatura delle siepi e dei filari di piante camporili;
- d) il taglio di singole piante secche.

2. L'Ente Parco si riserva la possibilità di dare eventuali prescrizioni.
3. La validità delle comunicazioni è di 12 mesi.

#### **Art. 59 - Disciplina dei tagli boschivi: tutela della biodiversità**

1. Durante i tagli boschivi dovranno essere preservate al taglio le piante sporadiche così come indicate all'art. 12 comma 1 del Regolamento forestale a cui si aggiungono le seguenti specie:

- *Juniperus spp.* - ginepri;
- *Laurus nobilis* - alloro;
- *Quercus crenata* - cerro-sughera.

#### **Art. 60 - Disciplina dei tagli boschivi: validità delle autorizzazioni**

1. La validità temporale massima delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 57 si conforma a quanto indicato nel Regolamento forestale, fatto salvo che nel rilascio dell'autorizzazione medesima non sia data una diversa data di scadenza.
2. Prima dell'inizio degli interventi autorizzati dovrà essere trasmessa all'Ente Parco comunicazione scritta indicante la data di effettivo avvio dei lavori.
3. Alla scadenza di ogni anno silvano (31 agosto) dovrà essere indicata sommariamente la superficie che non è stata oggetto di intervento rispetto a quella autorizzata e dovrà essere indicata la stima della produzione legnosa ricavata (espressa in quintali o metri cubi) distinta in funzione dell'utilizzazione del bosco.

### **CAPO III - DISCIPLINA PER TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO**

#### **Art. 61 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui ai seguenti articoli si applicano per tutti i terreni dell'area protetta, boscati o non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge Forestale della Toscana e del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Le presenti norme si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno di cui all'art. 73 del Regolamento forestale realizzati secondo le indicazioni previste ai successivi articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del suddetto Regolamento.

#### **Art. 62 - Interventi soggetti ad autorizzazione al vincolo idrogeologico**

1. Sono soggetti a specifica richiesta di nulla osta dell'Ente Parco che ha anche valenza di autorizzazione per il vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 31 comma 3 della Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 30 e dell'art. 68 comma 5 della Legge Forestale della Toscana, tutti i lavori inerenti le opere e i movimenti di terreno di cui agli art. 100 e 101 del Regolamento forestale.
2. Sono soggetti al nulla osta dell'Ente Parco senza valenza di autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al comma 1, gli interventi di cui all'art. 99 del Regolamento forestale purché siano rispettate le condizioni impartite dall'articolo stesso.

### **Art. 63 - Interventi liberamente eseguibili**

1. Sono liberamente eseguibili gli interventi costituenti le sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni che non comportino modificazioni dell'assetto morfologico e che non alterino le esistenti linee di sgrondo delle acque.

### **Art. 64 - Modalità di presentazione delle domande**

1. Le procedure, le modalità di presentazione e la documentazione da allegare alle domande di autorizzazione sono puntualmente descritte in apposito disciplinare approvato dall'Ente Parco.

2. Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

### **Art. 65 - Validità delle autorizzazioni**

1. La validità temporale massima delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 63 comma 1 si conforma a quanto indicato all'art. 72 del Regolamento forestale, fatto salvo che nel rilascio dell'autorizzazione medesima non sia data una diversa data di scadenza.

### **Art. 66 - Ulteriori adempimenti**

1. I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente Parco della data di effettivo inizio lavori, qualora ciò venga richiesto nell'atto autorizzativo.

2. L'Ente Parco della Maremma, con apposito provvedimento a firma del Direttore o di soggetto da lui delegato, può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori.

## **TITOLO VI - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI.**

### *CAPO I - ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI*

#### **Articolo 67 - Ambito di applicazione**

1. Il presente titolo disciplina le linee guida per la gestione di tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori regolati dalla legge 24/11/1981 n. 689, derivanti da violazioni a disposizioni legislative e regolamentari nazionali, regionali e locali per le quali l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni derivanti dalla contestazione delle stesse risulta essere l'Ente Parco Regionale della Maremma; disciplina altresì tutte le attività successive alla contestazione di violazioni le cui sanzioni verranno irrogate da altre autorità.

2. Il responsabile del procedimento è individuato così come indicato dalla normativa vigente e dall'apposito Disciplinare di dettaglio redatto ed approvato dall'Ente Parco.

#### **Articolo 68 - Finalità**

1. La quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da accertamenti di violazioni per le quali il Dirigente, è autorità competente a decidere l'esito del contesto, viene effettuata esclusivamente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla norma di riferimento e sulla base dei presupposti di fatto rilevati, senza tenere in considerazione necessità di carattere economico-finanziarie dell'Ente.

2. L'ufficio competente alla gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori svolge la propria attività nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione ed in una posizione di terzietà rispetto alle competenze di amministrazione attiva e di gestione dell'Ente, proprie degli altri uffici e servizi.

#### **Articolo 69 - Atti dispositivi**

1. Gli atti dispositivi, previsti dal presente titolo e derivanti dalla mancata definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio attraverso l'istituto previsto dall'art. 16 della l. 689/81, sono adottati dal Direttore dell'Ente Parco, o dal funzionario suo delegato. Gli atti dispositivi di cui al comma precedente sono di seguito riportati:

- Ordinanze con cui vengono quantificate le sanzioni amministrative e ne è ingiunto il pagamento;
- Ordinanze di archiviazione;
- Atti di autotutela, in particolare di annullamento di provvedimenti già assunti;
- Ordinanze per l'irrogazione delle sanzioni accessorie previste dalle leggi vigenti;



- Ordinanze di confisca e dissequestro di cose sequestrate;
- Determinazioni relative all'approvazione delle richieste di pagamento rateale delle sanzioni;
- Determinazioni relative all'accettazione delle istanze di applicazione del minimo edittale.

#### **Articolo 70 - Fasi del procedimento e funzioni**

1. Le attività svolte dall'Ufficio di cui all'articolo 62 rientrano all'interno delle funzioni attribuite dalla legge 24/11/1981 n. 689, dalle legge regionale 28/12/2000 n. 81, ed in conformità ai principi ed alle linee generali della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio disciplinate dal Capo I del presente regolamento sono quelle conseguenti a:

- mancata estinzione della violazione attraverso l'istituto del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della l. 689/81;
- presentazione di scritti difensivi, documenti e richiesta di audizione, sulla base di quanto disposto dall'art. 18 della l. 689/81, avverso i processi verbali di contestazione;
- richieste di applicazione delle sanzioni relative alle violazioni, nella misura minima;
- richieste di pagamenti rateali delle sanzioni applicate;
- opposizione avverso l'eventuale sequestro amministrativo.

3. L'attività di contenzioso amministrativo si esplica altresì attraverso:

- la contestazione e notifica delle violazioni accertate a seguito delle pratiche di competenza dell'Ufficio Tecnico dell'Ente;
- la notifica, tramite il servizio postale e/o Servizio Messi Notificatori dei Comuni competenti, dei verbali di contestazione redatti dagli appartenenti all'Ufficio Vigilanza che, per vari motivi, non sono stati contestati immediatamente al trasgressore;
- l'ordinamento ed il controllo dei processi verbali redatti da altre autorità ed inviati, per competenza, all'Ente Parco e la gestione della corrispondenza con le autorità stesse nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio fino alla completa definizione dello stesso;
- la registrazione e l'aggiornamento dei dati all'interno dell'apposito protocollo verbali informatizzato;
- l'evasione delle pratiche derivanti dai ricorsi contro le ordinanze ingiunzioni di pagamento;
- l'iscrizione a ruolo per l'esecuzione coatta dei crediti esigibili, come previsto dal Capo I del presente regolamento, derivanti da sanzioni non pagate entro i termini stabiliti per

legge e la gestione di tutte le procedure successive con l'aggiornamento mensile della situazione dei pagamenti;

- il coordinamento con l'Ufficio Ragioneria dell'Ente Parco per comunicazioni relative ai pagamenti delle sanzioni e per l'aggiornamento continuo sulla situazione inerente le riscossioni.

#### **Articolo 71 - Procedure a seguito di mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni**

1. Per ogni violazione contestata e notificata, l'Ufficio Ragioneria comunica periodicamente, all'Ufficio addetto alla gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, i dati forniti dalla Tesoreria dell'Ente Parco relativi alle sanzioni pagate, attraverso la consegna delle ricevute di pagamento su c/c postale o delle distinte di versamento su c/c bancario.

2. Trascorso un congruo termine, superiore ai 60 gg. previsti dalla legge per il pagamento in misura

ridotta, senza comunicazione da parte dell'Ufficio Ragioneria dell'avvenuto pagamento delle sanzioni, ovvero con comunicazione di pagamento inferiore o oltre il termine, il Direttore, ricevuto

il rapporto previsto dall'art. 17 da parte dell'agente accertatore, provvede all'emissione dell'Ordinanza con cui determina l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore.

3. Sulla base di quanto disposto dall'art. 11 della l. 689/81, in fase di quantificazione della sanzione, il Direttore tiene in considerazione gli elementi di seguito riportati:

- gravità della violazione in riferimento all'obiettiva rilevanza negativa della condotta posta in essere dal trasgressore; in considerazione del fatto che le sanzioni per le quali l'Ente risulta essere autorità competente all'irrogazione derivano da violazioni di norme paesaggistiche ed ambientali, la commisurazione delle sanzioni stesse verrà effettuata sulla base della valutazione del danno cagionato e della intensità della colpevolezza;
- mancanza di qualsiasi attività del trasgressore volta a limitare le conseguenze dell'illecito;
- personalità del trasgressore.

4. L'importo della sanzione, in considerazione degli elementi menzionati al comma precedente e nel rispetto del limite massimo edittale, viene quantificato secondo termini della normativa vigente e per quanto esplicitato in altre disposizioni dell'Ente Parco Regionale della Maremma.

5. A seguito di emissione dell'ordinanza ingiunzione, qualora il trasgressore dimostrasse di aver effettuato il pagamento della sanzione entro i termini, tramite presentazione di copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, il Direttore provvederà all'annullamento dell'ordinanza sulla base del principio di autotutela della Pubblica Amministrazione. Qualora

invece la documentazione attestasse che il pagamento della sanzione in misura ridotta non fosse avvenuto entro i termini di legge o fosse avvenuto in modo parziale, resterà valido il dispositivo dell'ordinanza ed il trasgressore dovrà corrispondere l'importo relativo alla differenza fra quanto già corrisposto e la somma indicata nell'ingiunzione, comunicando tempestivamente all'Ente la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

6. I termini per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione sono fissati in giorni 30 dalla data di notifica, trascorsi i quali l'amministrazione provvederà, salvo quanto previsto dall'art. 22 ultimo comma della l. 689/81 e dando anticipatamente avvio alla procedura di cui al successivo art. 16, all'iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate; entro tale termine è possibile proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22 bis della citata legge. L'opponente può stare in giudizio personalmente; l'Ente Parco, nella figura del Presidente, può stare in giudizio direttamente o può avvalersi di personale di categoria non inferiore alla "D", appositamente delegato.

7. Nell'ordinanza ingiunzione di pagamento verranno riportate le indicazioni relative a quanto descritto nei commi precedenti.

#### **Articolo 72 - Presentazione di scritti difensivi**

1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 18 della l. 689/81 entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore o l'obbligato in solido possono far pervenire all'Ente Parco scritti difensivi. La parte interessata può utilizzare uno dei seguenti metodi per inviare il proprio ricorso:

- Servizio Postale: in tal caso i 30 giorni previsti vengono calcolati dalla data riportata nel timbro postale, mentre la data di ricevimento al protocollo fa fede per l'Ente Parco;
- Consegna manuale: in tal caso il dipendente dell'Ente che riceve gli scritti difensivi, provvede a protocollarli ed a rilasciarne copia, firmata per ricevuta, al ricorrente;
- Posta Elettronica Certificata
- Fax o e-mail: gli scritti difensivi presentati con tale procedura devono essere accompagnati da copia di un documento di identità del mittente, e saranno trattati dall'Ente come normale corrispondenza; in garanzia del rispetto dei termini di legge, il mittente può chiedere, in concomitanza con l'invio degli scritti difensivi, attestato di avvenuta ricezione che l'Ente provvederà a trasmettere con la stessa procedura.

2. La data di ricezione degli scritti difensivi, inviati con le procedure sopra menzionate, da luogo all'avvio del procedimento ai fini della L. 241/90.

3. Eventuale documentazione integrativa agli scritti difensivi può essere presentata, in modo spontaneo o dopo richiesta, con le medesime procedure sopra indicate.

4. Nel caso di presentazione degli scritti difensivi oltre il termine stabilito per legge, il Direttore valuterà se esaminare o meno le stesse, sulla base del principio di buona amministrazione, al fine di evitare un'inutile opposizione giudiziale avverso l'ordinanza ingiunzione in modo particolare se dagli argomenti difensivi si ricava l'insussistenza dell'illecito.

5. Con gli scritti difensivi le parti interessate possono altresì chiedere di essere sentite, sulla base della procedura descritta nei precedenti articoli.

#### **Articolo 73 - Controdeduzioni dei verbalizzanti**

1. A seguito della presentazione di scritti difensivi, il Direttore trasmette gli stessi ai verbalizzanti indicando il termine entro il quale devono essere comunicate le loro controdeduzioni. La mancata presentazione delle stesse non inficia l'adozione dei successivi atti. La richiesta delle controdeduzioni verrà comunicata per conoscenza, agli opposenti, tramite posta ordinaria. Il trasgressore o l'obbligato in solido possono, in sede di presentazione del ricorso o di audizione, richiedere di prendere visione delle controdeduzioni a seguito delle quali integrare gli scritti difensivi; il rilascio di copia delle controdeduzioni e degli altri atti relativi al procedimento, che possono essere richiesti in qualsiasi fase dello stesso, è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione calcolate secondo quanto previsto dal Disciplinare di dettaglio. La stessa documentazione può essere spedita attraverso il Servizio Postale, su istanza delle parti interessate così come specificato nel Disciplinare di dettaglio. Le memorie integrative dovranno essere presentate entro il termine di gg 30 dalla data di acquisizione delle controdeduzioni. Il procedimento è sospeso per tutto il periodo.

#### **Articolo 74 - Audizione**

1. Il trasgressore o l'obbligato in solido possono, in fase di presentazione degli scritti difensivi o con atto separato (che deve comunque pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione o notifica della violazione), chiedere di essere sentiti.

2. A seguito della richiesta di cui al comma precedente, l'Ufficio competente provvede, per iscritto, alla convocazione dell'opponente tramite comunicazione per raccomandata AR, che deve avvenire almeno cinque giorni prima della data di convocazione. L'audizione può essere rinviata, definendo la nuova data, in presenza di un giustificato impedimento comunicato tempestivamente.

3. L'opponente interviene personalmente all'audizione o può essere rappresentato, previa presentazione di delega autografa alla quale dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità dell'opponente, da un professionista legittimamente abilitato, dal coniuge o da un familiare entro il secondo grado; può, altresì, essere accompagnato da altra persona di sua fiducia.

4. Contestualmente all'audizione viene redatto un verbale che, sottoscritto dai verbalizzanti, dall'interessato o suo delegato e dall'eventuale persona di fiducia intervenuta, costituirà parte integrante della documentazione alla base del provvedimento di ingiunzione o di archiviazione.

5. L'audizione è convocata presso la sede dell'Ente Parco e viene svolta dal Direttore, con la presenza di un collaboratore per la funzione verbalizzante.

#### **Articolo 75 - Provvedimenti derivanti dalla presentazione di scritti difensivi**

1. Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione degli scritti difensivi e/o dall'audizione, fatte salve eventuali sospensioni, e comunque entro il termine massimo stabilito dalla normativa vigente, il Direttore, dopo aver valutato gli atti in suo possesso, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

2. La somma dovuta per la violazione viene stabilita sulla base dei criteri evidenziati nei precedenti articoli.

3. Agli importi saranno aggiunte le spese derivanti dalla notifica del provvedimento di ingiunzione e del processo verbale, quantificate nei modi stabiliti dalle normative di riferimento, e le spese di procedimento fissate nei precedenti articoli.

#### **Articolo 76 - Procedimenti di autotutela**

1. Qualora, in mancanza di scritti difensivi avverso il processo verbale di contestazione o di opposizione giudiziale avverso il provvedimento di ingiunzione, vengano riscontrati, direttamente dall'autorità amministrativa competente, gli elementi oggettivi, di seguito riportati, il Direttore può emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti:

- mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto;
- mancanza di efficacia giuridica a seguito di vizio formale e/o procedurale dell'atto;
- scadenza dei termini previsti per la notifica dell'atto;
- pagamento del processo verbale antecedente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento;
- emissione o notifica dello stesso atto.

#### **Articolo 77 - Applicazione del minimo edittale**

1. Il trasgressore, a seguito di specifica istanza può richiedere, in ragione della supposta lievità della sanzione, che la stessa sia applicata nel minimo edittale, dichiarando di accettare l'illecito contestato e di non aver commesso, nei cinque anni precedenti, infrazioni della stessa indole.

2. L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale di contestazione ed il procedimento, nelle more della decisione, rimane sospeso; l'eventuale accettazione dell'istanza, su valutazione del Direttore, che stabilisce i termini per il pagamento, viene comunicata al trasgressore con lettera raccomandata AR, nella quale sono riportate le ulteriori spese a carico del trasgressore previste dai precedenti articoli.

3. Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente o in caso di mancata accettazione dell'istanza, il Direttore determina, con ordinanza motivata, l'importo della sanzione nei modi previsti dalla norma vigente e ne ingiunge il pagamento.

4. Qualora l'istanza non venga presentata personalmente, alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di identità valido.

#### **Articolo 78 - Pagamento rateale**

Il Trasgressore, entro i termini stabiliti per legge vigente riguardo alla notifica del verbale di contestazione o dell'eventuale ordinanza ingiunzione, può richiedere, con apposita istanza su modulo predisposto dall'ufficio competente, di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione comminata, così come specificato dal Disciplinare di dettaglio.

#### **Articolo 79 - Sanzioni accessorie**

1. Il Direttore dell'Ente, con l'ordinanza ingiunzione, può disporre, qualora ciò sia espressamente previsto dalle normative in vigore, l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie; le stesse non sono applicabili nella pendenza del giudizio di opposizione avverso il provvedimento di ingiunzione.

#### **Articolo 80 - Sequestro amministrativo e confisca**

1. Con il presente regolamento viene istituito il registro dei sequestri amministrativi. Su tale registro devono essere annotate, come previsto dal D.P.R. n. 571/82, da parte del responsabile del Servizio di Vigilanza o da altro Ufficiale di Polizia Giudiziaria:

- le cose sequestrate;
- il procedimento amministrativo sanzionatorio a cui si riferiscono;
- l'autorità a cui è stato inviato il verbale di sequestro;
- le generalità del trasgressore;
- il luogo in cui le cose sono custodite;
- le generalità dell'eventuale custode;
- gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate;
- gli estremi dei provvedimenti che dispongono la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

2. Avverso il sequestro può essere proposta opposizione, anche immediata, comunque non oltre il termine di trenta giorni. Entro i dieci giorni successivi il Direttore dell'Ente emette ordinanza motivata con la quale accoglie, disponendo il dissequestro, o rigetta, disponendo la confisca, il ricorso. Trascorso inutilmente tale termine l'opposizione si intende accettata ed il Direttore, qualora non siano stati presentati scritti difensivi, entro i successivi quindici giorni, emette Ordinanza di dissequestro. L'eventuale restituzione delle cose sequestrate può essere disposta, altresì, con l'emissione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio.
3. Se le cose sequestrate possono alterarsi, il Direttore, previa comunicazione di uno dei soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, se ritiene di dover mantenere il sequestro, autorizza la loro alienazione o distruzione disponendo l'esecuzione di eventuali fotografie.
4. Oltre a quanto previsto dal secondo ed ultimo comma dell'art. 20 della l. 689/81, la confisca amministrativa è sempre disposta per quelle cose sequestrate la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione, costituisce violazione amministrativa.
5. L'opposizione all'ordinanza di confisca può essere proposta nei modi stabiliti dalla normativa vigente e secondo quanto stabilito nel Disciplinare di dettaglio.
6. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile il Direttore dispone, con ordinanza, l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate, da eseguirsi a cura dei soggetti di cui al comma 1. Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'Agenzia delle Entrate e devolute all'erario.

#### **Articolo 81 - Spese di notifica e di procedimento**

All'importo delle sanzioni sono aggiunti i costi sostenuti dall'Ente per la notifica, al trasgressore ed agli obbligati in solido, dei processi verbali di contestazione e delle eventuali ordinanze e le spese di procedimento determinati secondo termini di Legge vigente e per quanto stabilito nel Disciplinare di dettaglio.

#### **Articolo 82 - Formazione del c.d. pre-ruolo**

1. Prima di dare avvio alla procedura esecutiva di seguito analizzata, l'Ufficio competente invia al trasgressore una comunicazione contenente l'invito a pagare la somma dovuta. Trascorsi trenta giorni senza che il trasgressore abbia fatto pervenire all'Ente la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, viene dato avvio alla procedura esecutiva.

#### **CAPO II - ESECUZIONE FORZATA**

#### **Articolo 83 - Individuazione della procedura esecutiva**

1. In caso di mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione entro il termine di trenta giorni, l'Ente Parco provvede, previa quanto stabilito dall'art. 16, a dare avvio alla procedura di

riscossione forzata delle sanzioni avvalendosi dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni stesse. L'importo minimo ascrivibile a ruolo è determinato dalla normativa vigente.

2- Verrà individuata la struttura dell'Ente incaricata della gestione delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo, così come stabilito nel Disciplinare di dettaglio.

#### **Articolo 84 - Formazione del ruolo**

1. Il ruolo viene formato sulla base dei criteri indicati dalla normativa vigente in materia. L'Ente Parco trasmette, previa l'emissione della determina di approvazione del ruolo da parte del Direttore, le minute dei ruoli, con tutte le indicazioni previste, su supporto informatico, al soggetto gestore che provvederà alla informatizzazione dei ruoli stessi. I ruoli così formati vengono restituiti in duplice esemplare all'Ente Parco. Nel termine dei dieci giorni successivi alla ricezione il Direttore provvede a rendere esecutivo il ruolo con la sottoscrizione dei due esemplari e con la trasmissione di una copia al soggetto gestore. Le date di consegna dei ruoli, stabilite dall'art. 4 del D.M. sopra menzionato, segnano il passaggio delle quote da riscuotere dal soggetto gestore dei ruoli.

#### **Articolo 85 - Termini di pagamento ed opposizione alle cartelle di pagamento**

1. Il pagamento del ruolo deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, trascorsi i quali ha inizio la procedura esecutiva.

2. Avverso le cartelle di pagamento il trasgressore può proporre:

- a) Opposizione all'esecuzione nel caso in cui voglia eccepire la legittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza del titolo legittimante l'iscrizione stessa o per fatti estintivi antecedenti la formazione del ruolo, presentando ricorso, entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento al Tribunale territorialmente competente in funzione di Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 del c.p.c.;
- b) Opposizione ai singoli atti esecutivi nel caso in cui voglia eccepire la regolarità formale della cartella di pagamento o vizi di forma del relativo procedimento, presentando ricorso, entro venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dal compimento del singolo atto impugnato, ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

#### **Articolo 86 - Pagamento rateale**

1. Entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il trasgressore, indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, può richiedere con apposita istanza indirizzata all'Ente Parco, di essere ammesso al pagamento rateale nei limiti e con le modalità dell'art. 79 del presente regolamento.



2. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, l'intero importo iscritto a ruolo, ancora dovuto, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

#### **Articolo 87 - Autotutela**

1. Qualora, a seguito di notifica della cartella di pagamento, il trasgressore dimostra, con la presentazione di copia della relativa documentazione, di aver effettuato il pagamento dell'ordinanza ingiunzione entro i termini stabiliti per legge, il Direttore provvede con propria determina, ad approvare il discarico dell'importo iscritto a ruolo, a seguito della quale viene trasmessa la comunicazione di discarico al soggetto gestore dei ruoli.

2. Se il pagamento è avvenuto oltre i termini o in modo parziale si provvederà allo sgravio di parte del ruolo relativamente all'importo già pagato e rimarrà iscritta la parte restante.

#### **Articolo 88 - Controlli a seguito di comunicazioni di inesigibilità**

1. A seguito della comunicazione di inesigibilità, che gli ex concessionari possono effettuare entro il termine di tre anni dalla data di consegna del ruolo, l'Ufficio competente, nei successivi tre anni, può eseguire i controlli di merito, di forma e procedurali sulle quote oggetto della comunicazione e sulle azioni esecutive poste in essere dai concessionari stessi, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il responsabile della struttura di cui all'art. 77 provvede ad eseguire i controlli di cui al comma precedente, rispettando i seguenti indirizzi:

- a) sottoporre a controllo solamente le cartelle di pagamento che rechino importi non riscossi superiori ad € 150,00;
- b) attivare le forme di controllo previste dalla normativa vigente, facendo ricorso in via principale alla richiesta di documentazione e successivamente, solo per quei casi valutati dal Direttore dell'Ente, procedendo ad accertamenti esterni;
- c) per accertamenti esterni si intendono le acquisizioni di informazioni presso le banche dati dell'Agazia del Territorio, dell'Agazia delle Entrate, delle Camere di Commercio e di altri uffici, finalizzate a rintracciare nuovi beni da sottoporre a pignoramento da parte del soggetto gestore dei ruoli.

#### **Articolo 89 - Provvedimenti a seguito di controlli**

1. Se, sulla base dei controlli effettuati, vengono accertati elementi che costituiscono una causa di perdita del diritto al discarico, il Direttore richiede chiarimenti all'ex concessionario che ha inviato la comunicazione di inesigibilità, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni.

2. Decorso tale termine, dopo la valutazione delle eventuali osservazioni, il discarico è ammesso o rifiutato con provvedimento del Direttore stesso.
3. In caso di diniego del discarico l'ex concessionario è tenuto a versare all'Ente Parco, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, un importo pari ad un quarto della somma iscritta a ruolo maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella e delle spese (relative alle procedure esecutive e di notifica) previste dalla normativa vigente, se rimborsate dall'Ente stesso.
4. Entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego l'ex concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo previsto dal comma precedente (un ottavo dell'importo iscritto a ruolo) o può ricorrere, nello stesso termine, alla Corte dei Conti.

#### **Articolo 90 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia e ad apposito disciplinare di dettaglio redatto ed approvato dall'Ente Parco.

## **TITOLO VII - LIQUIDAZIONE DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE**

### **CAPO I - PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO, LA STIMA E L'ACCESSO ALL'INDENNIZZO**

#### **Articolo 91 - Richiesta di constatazione del danno**

1. L'agricoltore, sia esso proprietario o conduttore del fondo, nei cui terreni siano stati evidenziati danni ad opera di animali selvatici, dovrà far pervenire all'Ente Parco richiesta di accertamento ai fini del relativo indennizzo, in tempo utile per la constatazione del danno. I modi ed i tempi di presentazione delle istanze di accertamento verranno determinate in apposito disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo del Parco Regionale della Maremma.
2. L'Ente Parco predispone e fornisce modelli di richiesta di accertamento per agevolare le aziende danneggiate nella segnalazione del danno; allo stesso tempo predispone un modello - ad uso interno
  - per la ricezione delle richieste telefoniche, contenente tutti i dati necessari all'accertatore per contattare l'azienda e verificare il danno segnalato.
3. Non sono ammessi all'indennizzo:
  - danni stimati di valore inferiore a € 100/00;
  - danni la cui concausa è l'incuria o la mancanza di una adeguata conduzione da parte del titolare, compresa l'inosservanza di regole relative alla conservazione e manutenzione di protezioni da lui richieste e/o messe a disposizione o predisposte dall'Ente Parco per limitare le incursioni dei selvatici;
  - danni segnalati tardivamente, oltre i termini fissati nel disciplinare di cui al precedente comma 1;
  - danni causati da avifauna.
4. Qualora l'imprenditore agricolo, successivamente all'accertamento del danno, abbandoni la coltivazione o la trascuri disattendendo le normali pratiche agronomiche senza un giustificato motivo e senza averne preventivamente dato notizia al personale incaricato dal Parco per la stima dei danni, perde ogni diritto all'indennizzo.
5. In caso di appezzamenti di terreno superiori a 5.00 Ha, l'agricoltore, sia esso proprietario o conduttore del fondo, deve concordare con il personale di vigilanza e con il tecnico esterno incaricato delle stime dei danni, preventivamente alla lavorazione del terreno medesimo, la possibilità di realizzare una adeguata viabilità interna utile per ottimizzare le operazioni di contenimento della fauna selvatica.
6. Il conduttore dell'azienda agricola è comunque sempre tenuto a mettere in campo tutte le adeguate azioni e misure di prevenzione volte alla corretta conduzione delle colture in atto; ciò

anche tramite la programmazione ed il coordinamento con il personale tecnico e di vigilanza dell'Ente Parco in attuazione delle direttive contenute nel piano annuale di gestione delle popolazioni ungulate del Parco della Maremma. Per il mancato rispetto di quanto precisato al presente comma si applica la specifica casistica contemplata al precedente comma quattro del presente articolo.

#### **Articolo 92 - Oggetto dell'accertamento e condizioni di accesso all'indennizzo**

1. Sono ordinariamente incaricati dell'accertamento del danno alle colture agricole professionisti esterni all'uopo incaricati, eventualmente coadiuvati dal personale tecnico e di vigilanza dell'Ente Parco. Agli stessi spetterà inoltre l'indicazione della specie danneggiatrice e l'individuazione sommaria dei criteri che hanno prodotto il riconoscimento medesimo.

2. Sono individuate le seguenti tipologie dei prodotti danneggiati:

- colture erbacee: impianti di prati-pascolo, colture foraggere, cerealicole, industriali, oleaginose, proteaginose, colture orticole, pascoli permanenti purché non cespugliati e oggetto di regolari cure colturali;
- colture arboree: frutteti, oliveti, vigneti, vivai di piante legnose all'aperto regolarmente autorizzati dall'Ente, imboschimenti di terreni agricoli fino al quinto anno dall'impianto;
- sistemazioni idraulico-agrarie permanenti: opere di tutoraggio e sostegno di filari nelle colture arboree, affossature, particolari sistemazioni collinari tradizionalmente praticate nella zona (lunettamenti, ciglionamenti, terrazzamenti).

3. Qualora il danno accertato risulti interessare la coltura in una fase precoce del suo ciclo di coltivazione e l'entità del danneggiamento risulti tale da ritenere compromesso l'esito produttivo di una parte più o meno consistente dell'appezzamento, può essere ammessa la risemina o il reimpianto della parte danneggiata, sempreché le condizioni di clima e terreno lo consentano e detta operazione consenta un ripristino economicamente soddisfacente delle potenzialità produttive. In tal caso verranno riscaldate interamente le spese per la risemina o reimpianto. Nel caso di colture arboree a ciclo poliennale, a tale risarcimento va sommato l'eventuale indennizzo per la ritardata entrata in produzione.

4. L'Ente Parco, all'interno del disciplinare di cui al comma 1 del precedente articolo 91, determina le modalità ed i tempi di liquidazione del danno.

5. Le istruzioni sulle modalità di liquidazione dovranno essere espressamente fornite per scritto, da parte del produttore danneggiato, entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura di ciascun semestre. In assenza di istruzioni, l'Ente Parco procederà con la modalità di liquidazione già applicate in passato per la stessa azienda.

## CAPO II - CRITERI PER LA STIMA DEI DANNI E ISTRUZIONI PER I RILEVATORI

### Articolo 93 - Generalità

1. In tutti i casi di stima dei danni va precisato che l'oggetto della stima non è il bene danneggiato o il suo quantitativo, bensì il suo valore.
2. I tre valori base che possono essere considerati nelle procedure di stima sono:
  - a) Costo
  - b) Utilità
  - c) Prezzo.
3. I primi due sono spesso molto soggettivi e per misurarli si deve fare riferimento a una situazione di mercato ben precisa. Il terzo è molto più oggettivo, ma richiede comunque un'accurata procedura di rilevamento. Per esempio, molto spesso un agricoltore tende ad attribuire al proprio bene danneggiato un'utilità, piuttosto che un prezzo, soprattutto se il bene in questione è destinato ad una sua trasformazione in azienda. E' il caso dell'uva che viene trasformata in vino per autoconsumo o il foraggio che viene destinato al bestiame per la trasformazione in latte o in carne. L'utilità attribuita al bene danneggiato da parte dell'agricoltore non è il suo prezzo, ma è comunque un valore in qualche modo stimabile.
4. Nelle stime dei danni ciò che viene attribuito come valore è il più probabile prezzo di mercato. Si adotta il termine *più probabile* poiché il vero prezzo di mercato è accertabile solo con la vendita. Ma dal momento che il prodotto è danneggiato (e quindi non più vendibile come tale), deve essere obbligatoriamente ricercato ed attribuito il più probabile prezzo di mercato.
5. In alcuni casi non è possibile attribuire un prezzo di mercato a un prodotto perché non esiste un vero e proprio mercato di questo prodotto nella zona. Potrebbe essere il caso dei foraggi pascolabili, per i quali il prezzo di mercato varia troppo in relazione a fattori esterni e interni all'azienda, come la presenza di pastori in zona, la diffusione dell'affittanza stagionale o annuale, la resa in foraggio, etc. In queste situazioni si introducono dei valori che non fanno riferimento al mercato del prodotto oggetto di stima. Essi sono:
  - a) Il valore di surrogazione
  - b) Il valore di costo
  - c) Il valore di trasformazione.
6. Il valore di surrogazione è in sostanza il valore di mercato che si attribuisce a un bene danneggiato considerando il prezzo di un altro bene capace di espletare la stessa funzione e utilità. Per poterlo applicare è indispensabile conoscere:
  - la sostituibilità (se il prodotto danneggiato non è sostituibile da un altro, non si può procedere)

- l'equivalenza di efficacia (deve per lo meno esistere un'efficacia simile in termini di produttività del bene)
- il valore di mercato del bene surrogante.

E' di usuale applicazione per la stima del valore dei foraggi destinati al pascolo il valore di mercato di un fieno equivalente, in quanto è più facile reperire i prezzi di mercato dei foraggi affienati rispetto a quelli freschi. Se non esiste la stessa equivalenza di efficacia tra i due foraggi (benché le differenze siano modeste), le correzioni devono essere in genere effettuate sul valore e non sul quantitativo del bene surrogante.

7. Il valore di costo è la somma di tutte le spese che l'imprenditore ha sostenuto (*costo di produzione*) o dovrebbe sostenere (*costo di riproduzione*) per l'ottenimento del bene oggetto di danno. In pratica, il valore di costo si applica solo in caso di danno molto prematuro, per cui conviene mettere l'imprenditore nelle condizioni di ripetere le fasi del processo produttivo che sino ad allora erano state compiute (ad esempio, riseminare una coltura danneggiata proprio nelle prime fasi di emergenza). E' ovvio che in questo caso devono essere attribuite tutte le spese, non solo quelle relative agli acquisti e noleggi, ma anche quelle che riguardano i lavori fatti in economia dall'imprenditore, considerandole come se lo stesso fosse ricorso a un noleggio esterno (terzista). La procedura migliore è quella di ricostruire il valore del bene danneggiato in base alle fatture di acquisto e noleggio, comprendendovi poi le attribuzioni per i lavori in economia (prezzi dei lavori c/terzi delle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o Prezzario Regionale Analitico).

8. Il valore di trasformazione è il valore che si attribuisce a un bene attraverso la differenza tra il valore di mercato del bene ricavabile dalla trasformazione e le spese necessarie per trasformarlo. Questo valore si può applicare ovviamente solo per i beni trasformabili e a condizione che:

- la trasformazione sia economicamente conveniente e attuabile da un imprenditore ordinario
- i prezzi dei prodotti trasformati e dei mezzi impiegati siano riferiti all'azienda e al luogo in cui si effettua la trasformazione, e siano quanto più aderenti alla realtà.

Le maggiori difficoltà nell'applicazione di questo valore derivano dalla determinazione delle spese di trasformazione. Il valore di trasformazione potrebbe essere applicabile ai foraggi o all'uva o altro prodotto reimpiegato in azienda per l'ottenimento di un prodotto trasformato (latte, carne, vino, conserve, etc.), ma per le difficoltà procedurali che comporta, è consigliabile ricorrervi solo quando non esistono altre possibilità di attribuzione di valori. Si dovrebbe infatti

ricostruire una scheda analitica con tutti i costi (diretti e indiretti) necessari per la trasformazione del bene.

#### **Articolo 94 - Metodologia di stima**

1. La metodologia di stima è unica e, a prescindere dalla tipologia utilizzata per la determinazione del valore, devono essere previste tre fasi:

- a) analisi
- b) comparazione
- c) sintesi.

2. Nella valutazione di un danno a un prodotto agricolo o a una coltura, la fase di analisi comprende:

- accertamento della causa del danno e dell'epoca in cui questo danno è avvenuto
- condizioni intrinseche della capacità produttiva del fondo o dell'azienda (tecnica colturale, fertilità del suolo)
- condizioni estrinseche al fondo o all'azienda (andamento climatico nel periodo, ambiente circostante)
- aspetti quantitativi (rese medie) e qualitativi del prodotto coltivato in zona (per i riflessi sul mercato)
- analisi dei prezzi di mercato dei prodotti e dei mezzi di produzione in zona.

3. Nella fase di analisi, è opportuno assumere il maggior numero di informazioni possibile, proprio per evitare attribuzioni o valutazioni parziali, come spesso si è portati a fare quando si esamina il contesto di una sola azienda. Per quanto riguarda i prezzi di mercato, si farà riferimento al mercato effettivo dei prodotti danneggiati, per cui è importante conoscerne la destinazione (ad esempio, conferimento a cooperativa o consorzio, vendita in zona o su mercati generali, etc.).

4. In termini procedurali, per il territorio del Parco, date le modeste estensioni territoriali, si applica per lo stesso tipo di prodotto un unico prezzo di mercato, anche se le aziende che hanno subito il danno sono diverse e diversamente orientate circa tempi e modalità di commercializzazione del prodotto. E' invece opportuno fare delle differenziazioni di mercato in ordine al metodo di produzione: i prodotti biologici, infatti, non hanno lo stesso mercato di quelli prodotti con metodi tradizionali.

5. La fase di comparazione prevede un confronto della realtà aziendale e della coltura oggetto di stima con la condizione di ordinarietà. In altri termini, se l'azienda o la coltura non si presentano in condizioni ordinarie (scarsa capacità dell'imprenditore, incuria, presenza di parassiti, ecc.), si deve evidenziare questo fatto allorché nella fase successiva di sintesi si deve

attribuire il più probabile prezzo di mercato o stabilire la resa produttiva della coltura. Lo stesso vale quando le condizioni di ordinarietà vengono superate per particolare capacità dell'imprenditore a produrre beni di maggior livello qualitativo o con rese superiori.

6. Nella fase di comparazione si stabilisce quale sarebbe stata la resa teorica (in senso quali-quantitativo), cioè il prodotto ricavabile in assenza di danno. Se non è possibile una determinazione certa della resa teorica, si deve procedere attribuendo al prodotto danneggiato la stessa resa della parte residua non danneggiata, regolarmente raccolta.

7. La fase di *sintesi* prevede l'attribuzione di:

- a) più probabile prezzo di mercato (o valore analogo) del prodotto danneggiato
- b) percentuale di danno riscontrata sul prodotto
- c) resa del prodotto teorica, cioè in ipotesi di assenza di danno
- d) eventuali spese non sostenute o eventuali redditi secondari comunque ricavabili dalla coltura e solo a questo punto si può applicare la formula generale dell'indennizzo, che nella corrente pratica estimativa viene così rappresentata:

**I = [(Prezzo x % danno x Resa teorica) - Spese risparmiate - Redditi secondari]**

(a)                      (b)                      (c)                      (d)

8. Le spese risparmiate riguardano in genere la raccolta e il trasporto del prodotto sul luogo di vendita, non solo per quei prodotti che vengono raccolti a mano (uva, olive, frutta, ortaggi), ma anche per quelli raccolti meccanicamente quando, per l'entità del danneggiamento, non è più conveniente operarla. I redditi secondari possono essere invece quelli alternativi alla destinazione principale del prodotto (esempio: una fienagione piuttosto che l'ottenimento del seme per una foraggera o viceversa).

9. Essendo la determinazione dei costi non sostenuti oggetto di contestazioni, uno dei metodi più usati in quanto meno soggetti ad indeterminatezza consiste nel riferirsi ai prezzi medi praticati dai terzisti nella zona, utilizzando le tabelle di riferimento che le associazioni di categoria pubblicano periodicamente, ed effettuando al limite delle correzioni su tali prezzi in relazione alle eventuali particolari condizioni di mercato riscontrabili nell'ambito del Parco della Maremma ed applicando il 50% di dette tabelle di riferimento.

#### **Articolo 95 - Formazione del più probabile prezzo di mercato**

1. Il più probabile prezzo di mercato di un prodotto è quello che si avvicina di più al prezzo reale di vendita del prodotto stesso, al netto di eventuali spese necessarie per porre il prodotto sul mercato.

2. Va evidenziato che l'imprenditore, per vendere il suo prodotto, sostiene costi che devono essere considerati e detratti ai fini della formazione del prezzo. Tali costi possono riguardare, ad



esempio, le spese generali, spesso ricorrenti quando il prodotto è venduto tramite un organismo intermedio. E' corretto differenziare detti costi (che incidono direttamente sul prezzo di mercato detto *franco azienda*) dalle spese risparmiate, che invece devono essere detratte dalla cifra complessiva indennizzabile.

3. Tutti i probabili prezzi di mercato devono essere riferiti *franco azienda*, cioè in azienda e quindi al netto dei costi di commercializzazione del prodotto.

4. Non si attua una riduzione del prezzo per effetto delle spese generali quando il prodotto danneggiato è destinato al reimpiego aziendale e non alla vendita. Ciò avviene soprattutto per i foraggi prodotti per l'alimentazione del bestiame aziendale (quindi non venduti). Anche in questa situazione il più probabile prezzo di mercato è riferito *in azienda*, e può anche applicarsi il *valore di surrogazione*, cioè considerando la sostituzione con un foraggio della stessa utilità e funzione. Il prezzo del bene surrogante sarà quindi quello riscontrabile sul mercato, ma ovviamente risulterà comprensivo degli oneri di trasporto in azienda (*franco domicilio*).

### CAPO III - GESTIONE FAUNA SELVATICA

#### Articolo 96 - Attività di controllo

1. Il Parco Regionale della Maremma, allo scopo di limitare i danni arrecati alla biodiversità ed alle attività umane, attiva il controllo delle popolazioni di fauna selvatica presente nel territorio di competenza, mediante catture e/o abbattimento, previo parere del Comitato Scientifico e facendo riferimento al documento ISPRA “linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette”.

2. L'attività di controllo della fauna selvatica avviene nell'osservanza delle disposizioni delle vigenti leggi nazionali e regionali in materia. E' obbligatorio, per detta attività, l'utilizzo di munizioni senza piombo.

3. Il Parco Regionale della Maremma, con il coordinamento del Direttore e per tramite del personale di vigilanza, del personale tecnico e dei consulenti esterni incaricati per gli aspetti agronomici e naturalistici, predispone annualmente un dettagliato documento nel quale vengono definiti i seguenti aspetti:

- a. stima numerica degli ungulati presenti nell'area protetta e determinazione delle densità territoriali negli specifici ambiti dell'area protetta medesima;
- b. valutazioni agronomiche e forestali in merito alle attività umane svolte dalle singole aziende agricole, anche in relazione alla politica agricola comunitaria;
- c. stima dei danni subiti alle colture agricole nell'anno di riferimento;
- d. valutazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alla biodiversità vegetale presente nei singoli ecosistemi;

- e. operazioni di contenimento effettuate;
- f. altre azioni programmate e messe in opera per ottimizzare il contenimento della fauna selvatica;
- g. definizione dei criteri operativi e delle azioni da attivare per le operazioni di contenimento della fauna selvatica per il successivo anno solare.

Detto documento dovrà acquisire il parere vincolante del Comitato Scientifico del Parco ed essere successivamente approvato dal Consiglio Direttivo del Parco medesimo.

#### **Articolo 97 - Prevenzione**

1. Il Parco promuove la realizzazione da parte dei proprietari e conduttori dei fondi di opere tendenti alla prevenzione dei danni alle colture.
2. Il Parco può acquistare coltivazioni da destinare alla fauna selvatica per eliminare o ridurre i danni alle coltivazioni destinate alla produzione.
3. Il Parco può fornire, ad uso temporaneo, ai proprietari e conduttori di aziende agricole mezzi dissuasivi e di protezione a salvaguardia delle colture agricole. La messa in opera e la manutenzione di detti mezzi sono a totale carico dei proprietari e conduttori stessi.
4. Nell'ambito del programma di prevenzione dei danni alle colture agricole da parte della fauna selvatica l'Ente parco può predisporre strutture fisse o mobili di cattura. Sulle suddette strutture non è consentita qualsiasi manomissione, utilizzo od intervento non autorizzato.

## **TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO**

### **Articolo 98 - Sanzioni amministrative**

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi vigenti, chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa regionale in materia di governo del territorio e di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale.

2. Con apposita delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, potranno essere individuate le fattispecie regolamentari per le quali si applica la sanzione pecuniaria ridotta di cui alla vigente normativa regionale in materia di governo del territorio e di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale.

### **Articolo 99 - Procedure sanzionatorie**

1. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo, si applica quanto specificamente precisato al Titolo VI del vigente Regolamento, oltre a quanto previsto dalle disposizioni vigenti nazionali e regionali in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.

### **Articolo 100 - Sospensione e riduzione in pristino**

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al precedente articolo 99, qualora sia esercitata una attività in difformità del presente regolamento, il Direttore dispone i provvedimenti di sospensione o di ripristino.

## INDICE

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TITOLO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI</b>   | <b>Pagina 1</b>  |
| <b>TITOLO II - TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICA</b>  | <b>Pagina 5</b>  |
| <i>CAPO I - TUTELA DEGLI HABITAT</i>  | <i>Pagina 5</i>  |
| <i>CAPO II - TUTELA DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE</i>   | <i>Pagina 5</i>  |
| <i>CAPO III - TUTELA DELLA FAUNA</i>  | <i>Pagina 7</i>  |
| <b>TITOLO III - ATTIVITA' E FRUIZIONE</b>   | <b>Pagina 10</b> |
| <i>CAPO I - ATTIVITA'</i>   | <i>Pagina 10</i> |
| <i>CAPO II - FRUIZIONE DEL TERRITORIO</i>   | <i>Pagina 11</i> |
| <i>CAPO III - NAVIGAZIONE NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE<br/>RICADENTI NELL'AREA PROTETTA</i>  | <i>Pagina 18</i> |
| <b>TITOLO IV - TUTELA FAUNA ITTICA ED ATTIVITA' DI PESCA<br/>SPORTIVA</b>   | <b>Pagina 20</b> |
| <b>TITOLO V - ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DEL<br/>TERRITORIO</b>  | <b>Pagina 22</b> |
| <i>CAPO I - NORME PER LE ATTIVITA' SUL TERRITORIO</i>   | <i>Pagina 22</i> |
| <i>CAPO II - VINCOLO IDROGEOLOGICO E NORME FORESTALI</i>  | <i>Pagina 35</i> |
| <i>CAPO III - DISCIPLINA PER TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO<br/>IDROGEOLOGICO</i>   | <i>Pagina 37</i> |
| <b>TITOLO VI - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ<br/>DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI<br/>AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE<br/>DELLE SANZIONI</b> | <b>Pagina 39</b> |
| <i>CAPO I - ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI<br/>AMMINISTRATIVI</i>  | <i>Pagina 39</i> |
| <i>CAPO II - ESECUZIONE FORZATA</i>   | <i>Pagina 46</i> |



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

**TITOLO VII - LIQUIDAZIONE DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE    **Pagina 50****

*CAPO I - PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO, LA STIMA E L'ACCESSO  
ALL'INDENNIZZO* *Pagina 50*

*CAPO II - CRITERI PER LA STIMA DEI DANNI E ISTRUZIONI PER I  
RILEVATORI* *Pagina 52*

*CAPO III - GESTIONE FAUNA SELVATICA* *Pagina 56*

**TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO    **Pagina 58****